SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

269ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 APRILE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CORTE DEI CONTI

Relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . *Pag.* 14203

DIMISSIONI DEL SENATORE GIACOMO FERRARI

Annunzio e accettazione:

PRESIDENTE 14203
PERNA 14204

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente 14203

Seguito della discussione:

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (**857**-*Urgenza*); « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (**361**), d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 857:**

PRESIDENTE . . . . . 14208 e *passim*
ALBERTINI 14231
* ANDERLINI . . . . . 14206 e *passim*
BELOTTI, *relatore* . . . . . 14207 e *passim*
BOSSO . . . . . *Pag.* 14227
BUZIO 14217
CIFARELLI 14238
COLOMBO, *Ministro del tesoro* 14227
* FORTUNATI . . . . . 14213 e *passim*
FRANZA 14237
GARAVELLI 14234
LI VIGNI . . . . . 14208 e *passim*
NALDINI 14230
* PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 14207 e *passim*
SEGNANA . . . . . 14211 e *passim*
SPAGNOLLI 14239
VERONESI 14228
Votazione a scrutinio segreto 14209

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14242, 14243

PER IL XXV ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

PRESIDENTE 14204
COLOMBO, *Ministro del tesoro* 14205

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che nella seduta di stamani la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare » (959);

« Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità: attuazione per l'anno 1969 » (1081);

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale per l'anno 1970 » (1102).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria delle società di navigazione marittima « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia » e « Adriatica », per gli esercizi 1966, 1967 e 1968. (*Doc.* XV, n. 94).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio e accettazione delle dimissioni del senatore Giacomo Ferrari

P R E S I D E N T E . Comunico, con sincero rammarico, che il senatore Giacomo Ferrari mi ha inviato in data 20 aprile 1970 la seguente lettera:

« Signor Presidente,

dal gennaio dell'anno scorso non partecipo, con la presenza a Roma, ai lavori del Senato: condizioni di salute mi hanno messo nella impossibilità di allontanarmi da casa.

Ho regolarizzato la posizione con successivi certificati medici, sempre nella speranza di superare gli acciacchi e di riprendere il lavoro.

Purtroppo, dopo un anno, la speranza è rimasta senza risultato e sento che non potrò più riprendere l'attività parlamentare con viaggi a Roma.

Compio pertanto il dovere di rassegnare le dimissioni.

Non posso e non voglio occupare un posto di impegno e di responsabilità, quale quello di membro del Senato, senza operare come è doveroso.

Assicuro che ho ponderato la mia decisione tenendo presente il diritto dei Cittadini di avere i propri rappresentanti in piena efficienza e in sicura attività.

L'attività parlamentare infatti non ammette, oggi, impegni parziali e subordinati a possibilità di salute.

La decisione è per me dolorosa, ma la ritengo non più differibile.

Saluto tutti i Colleghi, dai quali ho avuto sempre attestazioni di stima e di molto riguardo.

A Lei, illustre Presidente, il mio pensiero molto rispettoso e molto grato.

senatore Giacomo FERRARI »

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, noi eravamo da tempo a conoscenza del problema che il senatore Ferrari ha esposto con la lettera che lei testè ha letto al Senato. Più volte il senatore Ferrari si era rivolto al nostro Gruppo facendo presente il suo dubbio sulla possibilità di continuare a partecipare all'attività del Parlamento della Repubblica italiana.

Comprendiamo perciò le ragioni — che egli, del resto, ci aveva privatamente esposto — che lo hanno indotto a questo gesto e riteniamo, pur con dolore e rammarico, che non si possa fare altro che prenderne atto, rilevando il senso del dovere e di responsabilità e il profondo attaccamento alla funzione parlamentare che, anche in questo caso, il nostro compagno e collega senatore Ferrari ha saputo dimostrare.

Ci sia consentito di dire una parola, signor Presidente, per affermare che questo nostro rammarico non è soltanto sincero e profondo, ma nasce anche, in questo giorno in cui ella sta per celebrare l'anniversario del 25 aprile, dal ricordo dell'opera fattiva e tenace che il nostro compagno Ferrari ha dato per la Liberazione del Paese e per la sua ricostruzione, nel Governo di unità nazionale, quale Ministro dei trasporti, e poi nel Parlamento italiano e a capo della civica amministrazione di Parma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'accettazione delle dimissioni del senatore Giacomo Ferrari. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ritenendo di interpretare il pensiero e i sentimenti dell'Assemblea, invio all'illustre e caro collega, di cui tutti ricordiamo i meriti nella lotta della Resistenza e poi nella travagliata ripresa dell'attività democratica, un caloroso saluto e gli auguri più fervidi per la sua salute.

Per il XXV anniversario della Liberazione

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, in una cerimonia che avrà luogo al Quirinale, sabato 25 aprile, il Presidente della Repubblica celebrerà il XXV Anniversario della Liberazione. A questa solenne rievocazione prenderà parte anche il Senato, a nome del quale saranno recate corone di fiori al Milite Ignoto ed alle Fosse Ardeatine.

La solenne manifestazione preannunciata non ci esime da un succinto ricordo in Assemblea della data che segnò il significativo passaggio dalla cruenta vittoriosa lotta per la liberazione alla più lunga fase della ricostruzione democratica dell'Italia.

Da venticinque anni gli ideali di libertà, di democrazia, di giustizia che ispirarono la Resistenza sono divenuti riferimento fondamentale per la realizzazione della Repubblica, la determinazione della Costituzione e la programmatica attuazione di essa.

La celebrazione del XXV Anniversario di una svolta tanto importante non può quindi limitarsi al ricordo delle pene immani che quell'evento costò al nostro popolo, ma deve invitarci a meditare sui frutti che dagli eroismi abbiamo saputo trarre, per rilevare con leale franchezza quali circostanze e manchevolezze hanno limitato la fecondità del seme gettato con tanto sacrificio.

Così dimostreremo di saper tener fede al debito di venerazione e di gratitudine che ci lega a quanti compirono il supremo olocausto per dare una vita più degna a tutti i sopravvissuti.

Esaltando la memoria di tanti eroi avvertiamo tutta l'urgenza dell'appello ideale che loro, e con loro tutte le vittime delle

atrocità della guerra, ripropongono alla nostra coscienza: è un appello all'unità e alla concordia nazionale, nella coerente difesa dei valori inalienabili che costituiscono l'essenza della persona umana ed ai quali l'uomo libero non può rinunciare se vuole svolgere una indifferibile missione di pace e di civiltà.

Dieci anni or sono in quest'Aula, ricordando il quindicennio della Liberazione, il senatore Parri, dopo aver riaffermato la volontà di rappresentare un pensiero comune e di tenersi alieno da espressioni polemiche e da giudizi, concludeva accennando alla gravità del momento.

Ma aggiungeva:

« Di fronte ai timori per l'avvenire la Liberazione conserva un valore attuale, e noi non abbiamo altro compito se non quello di cercare di trasmettere questo messaggio, di avvicinare a queste semplici, perenni verità le generazioni nuove perchè esse sentano e credano in questa direttrice comune della storia d'Italia. Il nostro sforzo non può essere altro che questo perchè crediamo che la forza, la vitalità di queste idee può assicurare l'avvenire democratico del nostro Paese che non deve consentire involuzioni, non deve consentire ritorni indietro, ma deve permettere quella evoluzione progressiva che tutti, in tutti i settori, credo, vogliamo rivolta verso una società pacifica e giusta di cittadini liberi ed eguali ».

Queste espressioni di un autentico combattente per la libertà ci invitano a formulare l'augurio che esse costituiscano non solo per noi, ma anche per tutti i nostri concittadini, un fermo impegno per tutti gli anni a venire, a garanzia della Repubblica e per la vitalità della democrazia italiana. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi associo, a nome del Governo, al ricordo commosso e orgoglioso a un tempo della lotta di Liberazione nel venticinquesimo del suo compimento.

Pochi momenti nella storia del nostro Paese hanno un pari significato di autentica e spontanea partecipazione popolare, capace di unire in un unico anelito di libertà le vecchie generazioni degli antifascisti e i giovani che, nel lungo e opaco periodo della dittatura e in quello drammatico della guerra, avevano via via conquistato il senso della libertà e dell'indipendenza nazionali. E quel periodo storico ebbe altresì il merito di unire le categorie più diverse, richiamate allo stesso sacrificio dalla comunanza di fede negli ideali più alti.

La lotta di Liberazione si iscrive altresì nella storia del nostro Paese come fatto autenticamente nazionale, espressione della volontà di partecipazione della comunità nazionale alla riconquista, con il proprio sacrificio, della libertà e dell'indipendenza.

La data del 25 aprile ritorna sempre a noi come un richiamo genuino, puro ed anche severo agli ideali della libertà, della giustizia e della pace, che sono l'essenza della democrazia. Alla fedeltà ad essi e alla coerente loro difesa, così come alla difesa delle istituzioni nate dalla lotta di Liberazione, siamo richiamati tutti dal sacrificio dei martiri della Liberazione alla cui memoria ancora una volta vogliamo inchinarci. (*Vivi, generali applausi*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (857-*Urgenza*) e: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (361), di iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 857

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » e « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare », d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori.

Ricordo che sono stati già approvati i primi 26 articoli. Passiamo quindi all'articolo 27. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Art. 27.

Il prelievo e il versamento previsti dall'articolo 26 sono fatti a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai partecipanti. Si applicano le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Il prelievo e il versamento sono invece fatti a titolo di imposta:

a) per le persone fisiche residenti in Italia i cui proventi annuali da fondi comuni, ferma restando l'esclusione delle plusvalenze indicate dall'articolo 25, non superano nel loro complesso tre milioni di lire;

b) per i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma di cui al secondo comma dell'articolo 6;

c) per le persone fisiche non residenti in Italia e per gli enti morali esenti dalla imposta sulle società, salvo il disposto dell'articolo 28.

Per i soggetti di cui alla lettera *a*), il prelievo ed il versamento si considerano fatti a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva sul reddito, qualora il percipiente ne faccia richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando l'ammontare dei proventi.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Anderlini e di altri senatori è stato persentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « dello articolo 3 », *inserire le altre*: « , nonchè quelle degli articoli 7 ed 8 ».

27. 1 ANDERLINI, LI VIGNI, DI PRISCO, MASCIALE, NALDINI, TOMASSINI, MENCHINELLI

PRESIDENTE. Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* ANDERLINI. Illustrerò brevemente questo emendamento, signor Presidente, anche perchè la sua sostanza è già stata illustrata da me e da altri colleghi in precedenti interventi. Si tratta di questo: l'articolo 27, primo comma, del testo governativo, approvato senza emendamenti dalla Commissione, fa un richiamo all'articolo 3 della legge sulla cedolare d'acconto, come noi siamo soliti chiamare questo provvedimento, cioè la legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Il richiamo ai commi primo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3, a nostro giudizio, non è sufficiente perchè, richiamando il solo articolo 3, di fatto si fa riferimento non alla cedolare d'acconto, non ai motivi fondamentali che ispirarono, nell'ormai lontano 1962, quel provvedimento; ed ella, signor Presidente, probabilmente ricorda le vicende attraverso le quali quella legge nel dicembre 1962 ebbe occasione di essere varata dal Parlamento della Repubblica. Omettendo il riferimento agli articoli 7 ed 8 di quella legge si trasforma quel provvedimento da legge sulla cedolare di acconto in legge sulla cedolare secca.

Le vicende della vita politica italiana hanno qualche volta travolto il senso della legge del 1962; c'è stato un periodo in cui esplicitamente con un provvedimento legislativo si passò dalla cedolare di acconto alla cedolare secca. Oggi però noi siamo tornati di nuovo alla cedolare di acconto e non si capisce perchè nell'articolo 27 del testo legislativo si sia voluto omettere ancora una volta il riferimento agli articoli 7 e 8 che sono quelli che stabiliscono il dovere della banca che paga le cedole di trasmettere all'ufficio distrettuale delle imposte i dati relativi all'esazione delle cedole stesse. Si compie così un grave passo indietro nella struttura generale del nostro sistema fiscale il quale — lo dicevo stamattina e voglio riperterlo adesso — continua ad essere debole con i forti e forte con i deboli.

Ecco perchè noi proponiamo che, dopo la menzione dell'articolo 3 della citata legge,

sia fatta menzione anche degli articoli 7 ed 8 della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Già nella discussione di stamane l'Assemblea ha avuto occasione di discutere la proposta del senatore Anderlini intesa a modificare il testo governativo, emendato dalla Commissione, reintroducendovi il richiamo agli articoli 7 ed 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativi all'obbligo di segnalazione dei redditi azionari allo schedario centrale per il controllo nominativo della proprietà azionaria ai fini fiscali.

Nella discussione di stamane ebbi occasione, come relatore, di intrattenere l'Assemblea sulla portata di quest'emendamento poi non accolto. Ho messo in evidenza come, sul piano dell'economia generale e della competitività, il fatto, unico al mondo, dello schedario centrale dei redditi azionari incida negativamente sulla diffusione della proprietà azionaria nel nostro Paese, stimoli il deflusso del risparmio verso l'estero, costituisca una pesante discriminazione di trattamento tra redditi azionari e redditi obbligazionari.

Ho anche avuto modo di intrattenere l'Assemblea sul fatto, da me ampiamente lumeggiato nella relazione al disegno di legge, che la nominatività obbligatoria è stata decisamente abbandonata nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea.

Siamo di fronte, sul piano interno, a una situazione paradossale: mentre da una parte è generale l'avversione — fatto psicologico anche se irrazionale — dei contribuenti, anche piccoli e medi, alla schedatura, d'altro canto si ha che come corrispettivo sono stati introdotti nel disegno di legge presentato dal Governo e proposti in sede di Commissione finanze e tesoro degli emendamenti al testo governativo, intesi a garantire in ogni modo all'amministrazione finanziaria la possibilità di identificare l'entità dei singoli redditi derivanti dai fondi comuni di investimento.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una situazione curiosa: mentre da un lato non si sottovaluta quest'avversione anche dei piccoli percettori di redditi da fondi comuni alla schedatura, dall'altro si vorrebbe ignorare che, come corrispettivo della motivata rinunzia alla schedatura sono stati notevolmente estesi in Commissione i poteri di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Ne consegue che, se l'emendamento Anderlini venisse accolto, avremmo il capovolgimento integrale della *ratio* ispiratrice dello statuto fiscale dei fondi comuni connessa alle ben note finalità dell'istituto che vogliamo introdurre.

Il particolare regime fiscale dei fondi comuni previsto nel disegno di legge modificato dalla Commissione, non costituisce affatto un espediente per introdurre in forma surrettizia e pretestuosa una nuova isola di immunità fiscale: esso corrisponde ad esigenze ben chiare, precise e ineludibili richiamate e riconosciute nello stesso disegno di legge Reale per la riforma tributaria e ribadite in modo inequivocabile nel 2° Programma comunitario della CEE e nel *Memorandum* del 5 marzo 1969 della Commissione esecutiva della CEE, da me citati nella relazione e nel discorso di replica agli interventi in sede di discussione generale. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*). Io non ho mai interrotto nessuno di voi, colleghi della sinistra estrema. È vero: quello che sto dicendo l'avevo, in parte, già detto stamane. Ma ad ascoltarmi, stamane eravate in pochi. Ora siete cresciuti di numero: direi che ci siete tutti. E il *repetita iuvant* vale soprattutto per gli assenti dalla seduta antimeridiana, proprio quelli che ora gridano di più. (*Ilarità*).

Concludendo, l'emendamento Anderlini è in netto contrasto con le tesi da me svolte e documentate nella relazione e accolte senza riserve dalla maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente debbo ribadire le osservazioni che sono state qui fatte.

F O R T U N A T I . È necessario che le cose le diciate con chiarezza ora che siete in minoranza. (*Repliche dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, lei chieda la parola su quest'emendamento e spiegherà tutte le ragioni che riterrà opportuno illustrare.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi auguro di non essere lungo, senatore Fortunati. Per quanto riguarda questo emendamento, ribadendo — ripeto — le osservazioni che sono state fatte qui dal relatore, debbo manifestare l'opposizione del Governo al suo accoglimento.

In effetti, ove venisse accolto, si porrebbe a carico dei fondi l'obbligo di comunicare allo schedario tributario i nominativi dei portatori di quote che hanno diritto alla riscossione dei proventi. Ora già il relatore Belotti vi ha parlato estesamente della situazione e di come si inserisce in tutto il disegno di legge la problematica che è stata sviluppata. Io debbo ribadire a mia volta e far presente all'Assemblea che il prelievo previsto dall'articolo 27 del disegno di legge al nostro esame viene fatto sull'ammontare complessivo dei proventi affluiti al fondo comune in un momento che precede quello della distribuzione dei proventi stessi. In sostanza questo prelievo viene fatto su somme che sono di pertinenza del fondo e non sui singoli partecipanti; per cui manca la possibilità tecnica di effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Ma d'altra parte anche se questa possibilità vi fosse l'emendamento, per tutte le ragioni dette dal relatore e per quelle ragioni che sono state esposte nel momento in cui ci siamo opposti anche all'emendamento dello stesso senatore Anderlini all'articolo 14, non potrebbe essere accolto perchè è in netto contrasto, come dicevo stamattina, con la disciplina che si è voluta dare ai fondi, basata sull'opportunità di non scoraggiare il risparmiatore, senza compromettere peraltro le finalità del fisco perchè il fisco, come dicevamo stamattina, è completamente garantito potendo avere tutte le notizie che sono necessarie e indispensabili. E come rilevavo stamane e ripeto oggi, non è possibile che il fisco non abbia tutte queste notizie anche per ragioni di carattere pratico perchè il numero di questi fondi comuni non sarà illimitato. Pertanto il Governo si oppone all'emendamento del senatore Anderlini all'articolo 27.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27. 1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento n. 27. 1 è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere la lettera a).

27. 2 LI VIGNI, ANDERLINI, MACCARRONE Antonino

P R E S I D E N T E . Il senatore Li Vigni ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

L I V I G N I . Credo che l'importanza di questo emendamento e dell'articolo corrispondente sia evidente: mentre all'articolo 15 si è leso il principio della nominatività dei titoli, all'articolo 27 si lede il principio della progressività dell'imposizione fiscale. La linea che è alla base di questo emendamento è la linea di coloro che sostengono che i partecipanti ai fondi devono essere posti, sotto il profilo fiscale, nella stessa condizione in cui si troverebbero se avessero singolarmente provveduto alle operazioni di investimento e disinvestimento del loro risparmio. Que-

ste cose nel 1965 le diceva anche il Governo. Nel progetto governativo dell'epoca si affermava che questo doveva essere lo spirito informatore della parte fiscale di questo provvedimento. In realtà, invece, con l'articolo che si è voluto imporre da parte della maggioranza si sono ripresentate nuove agevolazioni fiscali e ci troviamo indubbiamente di fronte ad una correzione dell'indirizzo fiscale che fino ad ora è stato seguito. È la linea che l'onorevole Colombo chiama « moderna e realistica politica del risparmio »: la realtà è quella della speculazione che raccoglie il frutto dei suoi ricatti. Dopo le agevolazioni varie, dopo le diverse agevolazioni di carattere fiscale oggi abbiamo, attraverso questo trattamento fiscale di fondi, un altro anello della stessa catena.

Ecco quindi il motivo dell'emendamento. Noi pensiamo che si debba contrastare una decisione con la quale si comincia ad intaccare il principio della progressività. È evidente, infatti, che l'investimento nei fondi non gioca ai fini della personalizzazione del tributo, quindi non gioca ai fini del cumulo dei redditi. E tutto questo non può significare altro che una limitazione del principio della progressività fiscale. Tutto questo, tra l'altro, avviene mentre nel Paese, attraverso grandi manifestazioni, l'unità realizzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori pone per i temi fiscali ben altre richieste: chiede che si affronti una buona volta sul serio il problema dell'eccessivo onere fiscale che grava sui redditi di lavoro. Mi pare quindi evidente che la risposta che si propone con l'articolo 27 sia invece una risposta completamente diversa e come tale da respingere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Li Vigni comporta l'eliminazione dell'aliquota di favore del 10 per cento, agli effetti dell'imposta complementare, per i proventi annuali da fondi comuni destinati alle persone fisiche residenti in Italia che non superino, nel loro complesso, tre milioni di lire. La formulazione iniziale del disegno di legge governativo prevedeva il limite complessivo di 4 milioni di lire: pertanto, proprio per attenersi più rigorosamente al precetto costituzionale, relativo all'impegno di favorire l'investimento, anche indiretto, del risparmio popolare, la Commissione ha operato detta riduzione da 4 a 3 milioni di lire. (*Commenti del senatore Anderlini*).

L'emendamento soppressivo del senatore Li Vigni mira ad eliminare ogni divario di trattamento tra i redditi maggiori e i redditi da risparmio popolare.

Perciò, il parere mio non può essere che contrario.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è di parere contrario.

Con quest'emendamento infatti si intende evitare che il prelievo effettuato ai sensi dell'articolo 27 sia considerato eseguito a titolo d'imposta per le persone fisiche che abbiano proventi da fondi comuni fino ad un complesso di 3 milioni di lire.

L'emendamento in esame mira a togliere tale agevolazione. Noi riteniamo — come è stato ampiamente dimostrato in Commissione — che il carico fiscale previsto dal provvedimento per i portatori di quote di fondi è adeguato. Ogni riduzione di questa facilitazione fiscale potrebbe compromettere il raggiungimento delle finalità che la legge si propone e per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Li Vigni, Vignolo, Palazzeschi, Dolores Abbiati Greco Casotti, Aimoni, Sema, Bertone, Carucci, Del Pace, Brambilla, Moranino, Valeria Bonazzola Ruhl, Abenante, Tomasucci, Bonatti, Pirastu, Stefanelli, Manenti, Perna e Sotgiu hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo n. 27. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonini, Arcudi, Argiroffi, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Berlanda, Bernardinetti, Bertola, Bertone, Bisori, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carraro, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Compagnoni, Coppo, Coppola, Cuccu,

Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, De Dominicis, De Falco, Del Nero, Del Pace, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dindo, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferri, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

La Rosa, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzoli, Medici, Merloni, Montini, Morandi, Moranino, Murmura,

Naldini, Noè,

Oliva, Orlandi, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Pegoraro, Perna, Perri, Perrino, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Premoli,

Raia, Renda, Righetti, Romano, Rossi, Russo,

Salati, Sammartino, Schiavone, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tiberi, Togni, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Tropeano,

Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Vignola, Vignolo,

Zaccari, Zannini, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Albani, Arena, Banfi, Bardi, Bergamasco, Boano, Caron, Chiariello, Cifarelli, Fenoaltea, Ferroni, Gatto Simone, Lombari, Morlino, Parri, Ricci, Tolloy, Treu, Valori.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazioni dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 27. 2 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori:

Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	85
Contrari	103

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Formica e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al secondo comma, lettera a), dopo le parole: « residenti in Italia, », *inserire le seguenti*: « e per i cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro ».

27. 3 FORMICA, SEGNANA, BUZIO, CIFARELLI

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'articolo 26 è previsto che la società di gestione operi un prelievo — argomento sul quale già ci siamo intrattenuti — del 10 per cento. In quest'articolo è previsto al primo comma che il prelievo ed il versamento di cui all'articolo 26 sono fatti a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovuta dai partecipanti.

Nel successivo comma è stabilito che il prelievo e il versamento sono invece fatti a titolo d'imposta: 1) per le persone fisiche residenti in Italia; 2) per i fondi di quiescenza eccetera. Con questo nostro emendamento noi abbiamo ritenuto opportuno prevedere che oltre alle persone fisiche residenti in Italia possano beneficiare di questa norma anche i cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro.

Mi sembra ci sia un'evidente giustificazione, in quanto questi nostri concittadini che si trovano all'estero per ragioni di lavoro, devono essere equiparati in tutto, quindi anche in questo, ai loro connazionali residenti in Patria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27. 3, presentato dal senatore Formica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Art. 28.

Sui proventi imponibili di cui all'articolo 25, spettanti alle quote di partecipazione delle persone fisiche non residenti in Italia e degli enti morali esenti dall'imposta sulle società, deve essere operata dalla società di gestione, all'atto del pagamento in sede di distribuzione dei proventi o di rimborso delle quote, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del venti per cento, in aggiunta al prelievo del dieci per cento. L'ammontare delle ritenute effettuate deve essere versato alla sezione di tesoreria provinciale nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Per le persone fisiche non residenti in Italia si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Gli enti indicati dall'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni sono esonerati dalla ritenuta prevista dal primo comma. Hanno inoltre diritto, quando percepiscono i proventi in sede di distribuzione o di rimborso delle quote, al rimborso del prelievo del dieci per cento già operato sui proventi stessi, limitatamente alle quote di partecipazione sottoscritte direttamente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Formica e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiutivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « non residenti in Italia », *inserire le altre*: « , esclusi i cittadini italiani di cui alla lettera *a*) dell'articolo 27, ».

28. 2 FORMICA, SEGNANA, BUZIO, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

S E G N A N A . Penso che non ci sia bisogno di particolari spiegazioni perchè quest'emendamento è una conseguenza logica di quello all'articolo 27, testè approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo numero 28. 2, presentato dal senatore Formica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Anderlini ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma (28. 1).

Il senatore Anderlini ha facoltà d'illustrare quest'emendamento.

* A N D E R L I N I . Il mio emendamento, signor Presidente e onorevoli colleghi, chiede la soppressione del terzo comma dell'articolo 28. Tale comma fa riferimento a sua volta alla già ricordata legge sulla cedolare d'acconto e in particolare ad un suo articolo, il 10-*bis*, che in realtà è stato inserito non all'epoca in cui la cedolare d'acconto fu varata, nel 1962, ma in una successiva modificazione che quella legge ebbe a subire.

In realtà con questo articolo 10-*bis* si esonerano dal pagamento della cedolare una serie di istituti aventi carattere culturale che abbiano determinati requisiti riconosciuti per legge ed anche una serie di istituti di cui si fa cenno in un certo articolo dei Patti Lateranensi, cioè istituti aventi funzioni di culto o che rientrino entro certe determinate norme fissate dai Patti Lateranensi.

Voi conoscete la lunga battaglia che chi vi parla ha sostenuto negli anni scorsi sul tema della cosiddetta cedolare vaticana, battaglia che si è risolta positivamente nel senso che il Governo Leone (ed è strano che fosse proprio un Governo monocolore a farlo) ritenne sostanzialmente giusta la richiesta che pressantemente da questa parte veniva rivolta affinchè anche i titoli azionari del Vaticano fossero sottoposti alla stessa disciplina cui erano sottoposti gli altri titoli, italiani o stranieri. Non si vede perchè qui si voglia introdurre nel testo di una legge di questo genere un riferimento a quell'articolo 10-*bis* che invece torna ad esonerare non i titoli di proprietà vaticana, intendiamoci, ma i titoli di alcuni istituti facenti capo al Vaticano, di cui si parla nei Patti Lateranensi. Non c'è nessun obbligo internazionale da parte dell'Italia che preveda un trattamento particolare nei confronti di questi istituti, non c'è nessuna ragione perchè questo principio sia introdotto nella legge che è al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Contrario all'emendamento, perchè l'esenzione per gli enti di beneficienza, istruzione, educazione e ricerca scientifica è già prevista dalla legge 29 dicembre 1962 e proprio non vedo perchè, in questa sede, dovrebbe essere introdotta una deroga alla norma generale.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 28. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Prima di votare l'articolo 28, ritengo di dover richiamare l'attenzione del Senato, e soprattutto dell'onorevole relatore e del Governo, sul fatto che nel terzo comma si fa cenno per due volte all'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, quando in realtà tale articolo 10-*bis* non è compreso nella legge surrichiamata, bensì in una successiva legge che l'ha modificata. Vorrei pertanto pregare il rappresentante del Governo di suggerire una nuova formulazione che, in sede di coordinamento, chiarisca questo punto del terzo comma.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Effettivamente credo sia necessario un aggiustamento formale del terzo comma perchè l'articolo 10-*bis* si riferisce alla legge 21 febbraio 1967, cioè al decreto-legge che poi fu convertito in legge. Allora si potrebbe modificare il terzo comma in questo modo: « Gli enti indicati dall'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, così come modificata dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1967, n. 209, sono esonerati dalla ritenuta prevista dal primo comma . . . ». Ed anche nell'ultimo periodo del terzo comma la dizione dovrebbe essere la seguente: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, così come modificata dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1967, n. 209, e dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ». (*Interruzione del senatore Fortunati*).

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 28 con riserva di coordinamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 29.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la società di gestione deve dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, l'ammontare complessivo dei proventi imponibili di cui all'articolo 25 conseguiti dal fondo comune nell'anno precedente e assoggettati al prelievo del dieci per cento previsto dal primo comma dell'articolo 26, nonchè quello dei proventi imponibili, in qualsiasi tempo conseguiti, assoggettati nell'anno precedente alla ritenuta del venti per cento prevista dall'articolo 28.

Alla dichiarazione devono essere allegate le copie del rendiconto o dei rendiconti e dei prospetti trimestrali di cui all'articolo 16, relativi all'anno precedente, sottoscritte dal rappresentante legale della società, dalle persone preposte alla direzione generale e alla contabilità e dal presidente del collegio sindacale, nonchè le attestazioni della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Fortunati, Pirastu e Soliano è stato presentato l'emendamento n. 29. 1, tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « ammontare complessivo » le altre: « , suddiviso per ogni singolo partecipante, ».

Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* F O R T U N A T I . Signor Presidente, l'emendamento è stato presentato per prendere in parola, come si suol dire in brutto gergo, le assicurazioni continue del relatore e del Governo che dal punto di vista tributario nulla si innova nell'ordinamento vigente. Nell'articolo 29, per quanto concerne la dichiarazione, da parte delle società di gestione, all'ufficio delle imposte, si parla di un ammontare complessivo. Ora, se l'ammontare complessivo non è suddistin-

to per partecipanti è chiaro che la dichiarazione è priva di significato ai fini del prelievo tributario sui singoli partecipanti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione al esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore.* Debbo far notare all'Assemblea che l'articolo 29 riguarda l'aliquota del 10 per cento sulla massa complessiva dei proventi imponibili di cui all'articolo 25. L'emendamento presentato dal senatore Fortunati comporta invece una modifica sostanziale che non appare peraltro neppure tecnicamente possibile, in quanto l'obbligo di dichiarazione è riferito alla massa globale dei proventi, in epoca in cui non è possibile alla società di gestione individuare con esattezza i singoli partecipanti. In ogni caso l'emendamento contrasta col particolare dispositivo fiscale armonizzato con le vigenti norme generali: applicazione di una imposta cedolare all'origine, trattenuta del 10 per cento sulla massa globale, facoltà per l'amministrazione finanziaria di procedere ai singoli accertamenti ai fini dell'applicazione della imposta complementare sui redditi dei singoli risparmiatori partecipanti. Per questo motivo mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Fortunati.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F O R T U N A T I . Signor Presidente, l'articolo 25 parla di proventi imponibili dei singoli partecipanti.

B E L O T T I , *relatore.* No.

F O R T U N A T I . Come no! L'articolo 25 recita: « I proventi conseguiti dal fondo comune... costituiscono reddito imponibile dei singoli partecipanti... ». Quindi quando si comunica l'ammontare dei redditi imponibili, esso va riferito al soggetto del tributo. Il soggetto passivo del tributo non è la società che gestisce il fondo comune; i redditi sono i redditi imponibili dei partecipanti. Perciò quando si comunica l'ammontare complessivo dei redditi imponibili dei singoli partecipanti non si comunica niente.

B E L O T T I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore.* Vorrei dare una risposta precisa, dal momento che sono chiamato in causa. Il primo comma dell'articolo 29 parla di ammontare complessivo dei redditi imponibili di cui all'articolo 25. Si tratta sostanzialmente di un congegno analogo a quello della ritenuta all'origine, ad opera della società emittente dei titoli azionari. Cioè, prescindendo dal reddito destinato ai singoli partecipanti, viene operato un prelievo indiscriminato sull'ammontare globale. L'operazione di corresponsione dei corrispettivi di reddito ai singoli aventi diritto avviene in una fase successiva. Ora, dato che nei fondi comuni avviene un continuo trapasso della titolarità delle quote di partecipazione, non è possibile alla società di gestione, all'atto del versamento globale, avere l'esatta indicazione dei singoli percipienti. Perciò la legge in discussione, in analogia alla norma relativa al versamento del 5 per cento globale da parte delle società emittenti dei titoli, stabilisce che la società di gestione operi in anteprima un prelievo globale indiscriminato del 10 per cento, deducendovi il 5 per cento trattenuto all'origine; e l'adempimento sarà considerato, nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di imposta o liberatorio a seconda che il reddito complessivo (a giudizio definitivo non della società di gestione, ma della amministrazione finanziaria) da fondi comuni superi o meno i tre milioni di lire. È questo, e non altro, il congegno, che mi pare di una chiarezza e di una semplicità ineccepibili.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi pare che le ragioni addotte dal relatore siano sufficienti a dimostrare che l'emendamento del senatore Fortunati non è accoglibile. In effetti, il momento è quello che precede la distribuzione dei proventi.

F O R T U N A T I . Però l'articolo 25 non parla in questo modo: sono già imponibili i redditi. Avete parlato di redditi imponibili.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per l'articolo 25 il discorso è un altro. Qui si tratta di un momento precedente e si parla dell'ammontare complessivo dei proventi imponibili conseguiti dal fondo. Quindi in questo momento la valutazione deve essere fatta nel complesso e poi, successivamente, si opererà in base all'articolo 25. Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 29. 1, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bosso e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « 10 per cento » *con le altre*: « 5 per cento ».

29. 2 BOSSO, FINIZZI, BONALDI

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso a seguito di precedente votazione.

Metto quindi ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 30.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono esenti dall'imposta di successione fino al valore di venticinque milioni di lire per ciascun erede o legatario e dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario fino al valore di settantacinque milioni di lire.

Agli effetti del comma precedente il valore delle quote è determinato in base all'ultimo prospetto giornaliero pubblicato prima dell'apertura della successione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini e da parte dei senatori Maccarrone Antonino e Li Vigni sono stati presentati rispettivamente gli emendamenti numeri 30. 1 e 30. 2, tendenti entrambi a sopprimere l'intero articolo.

Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, si tratta di argomento talmente noto che non avrebbe bisogno di alcuna illustrazione. In realtà, nel testo che abbiamo davanti, è stabilita l'esenzione dall'imposta di successione fino al valore di 25 milioni di lire per ciascun erede o legatario e dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario fino al valore di 75 milioni di lire. Prendiamo atto del fatto che i colleghi Buzio, Formica, Segnana e Colleoni hanno presentato un emendamento che modifica in senso non certamente negativo il testo dal quale siamo partiti, poichè invece che a 25 milioni di lire si fa riferimento ad un valore di 10 milioni nelle devoluzioni tra coniugi e ascendenti e di 5 milioni nelle devoluzioni tra fratelli, sorelle ed affini.

In realtà, signor Presidente, io direi che il significato di questo articolo e dello stesso emendamento che il senatore Buzio ed altri senatori hanno presentato è emblema-

tico e se invece di essere collocato in questa sede tale emendamento fosse stato visto in un quadro di insieme e più generale della riforma fiscale italiana, forse sarebbe stato un terreno sul quale si sarebbe potuto discutere.

Voi dovete tener presente, onorevoli colleghi, che noi abbiamo un sistema fiscale che fa pagare al contadino proprietario di un appezzamento modesto di terreno, di un qualsiasi immobile sperduto magari tra le nostre montagne, una grossa tassa di successione, anche quando la successione avviene di padre in figlio, mentre qui, per i valori mobiliari come per quelli delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, noi operiamo una esenzione che, per quanto ridotta da 25 a 10 milioni di lire, è sempre di una portata cospicua e significativa.

La soppressione che noi chiediamo non ha quindi tanto valore in sè, quanto perchè essa non si inquadra in nessun modo in una visione generale del problema della riforma fiscale nel nostro Paese. Finchè si mantengono certe tasse e certi balzelli — come quelli che ricordavo prima — finchè si continua ad operare trattenute sulla busta paga degli operai, non si può venire a proporre l'esenzione dall'imposta di successione fino ai 10 milioni e tanto meno — come si è visto nei precedenti articoli — una abolizione alla base (mi riferisco in particolare all'articolo 27, lettera *a*) dell'imposta per redditi fino a tre milioni, che non sono redditi da poco se consideriamo che a questa cifra andrebbero aggiunte, secondo il testo stesso dell'articolo, le plusvalenze e i diritti di opzione: siamo nell'ambito delle 200-300 mila lire mensili e tenete conto che i redditi operai, anche quando sono inferiori alle 100 mila lire, pagano la ricchezza mobile fino all'ultimo centesimo.

L I V I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Mi associo a quanto ha detto il senatore Anderlini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento n. 30. 1, identico all'emendamento n. 30. 2.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Siamo contrari a questo emendamento perchè, se venisse accolto, si verrebbero a danneggiare i risparmiatori, mentre essi attualmente hanno la possibilità di evitare di essere sottoposti, per lo meno per una parte del loro patrimonio, all'imposta di successione.

Infatti, nel patrimonio dei fondi sono compresi titoli che attualmente non sono soggetti a tale imposta. Se si accogliesse l'emendamento del senatore Anderlini, i titoli che oggi non sono sottoposti ad imposta verrebbero ad essere tassati.

Tenendo conto poi, in prospettiva, che la legge di riforma tributaria prevede la esenzione sull'asse globale del patrimonio, mi pare che l'emendamento non sia da accettare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B E L O T T I , *relatore.* Dichiaro la mia contrarietà all'emendamento presentato dal senatore Anderlini, proprio per le ragioni che in Commissione sono state ampiamente dibattute. Nella nuova formulazione proposta e illustrata dal senatore Buzio, l'articolo 30 traduce in termini a mio avviso accettabili lo sforzo di armonizzare, per quanto è possibile, l'agevolazione prevista nello statuto fiscale dei fondi comuni con i princìpi posti a base della riforma, imminente, del tributo successorio.

Uno dei cardini di detta riforma è, appunto, l'abolizione della imposta sul valore globale, o imposta sul morto secondo la nota definizione di Einaudi. Per quanto riguarda i nuovi e più ridotti limiti, posti nell'emendamento Buzio, alla esenzione delle quote di fondi comuni in sede di trapasso successorio, mi sembra senz'altro accettabile e raccomandabile il raddoppio del limite per l'esenzione dal tributo successorio, introdotto a favore dei singoli eredi che

rappresentano i più prossimi successori, e cioè i discendenti in linea retta.

Per quanto riguarda, infine, la preoccupazione affacciata per la incidenza delle previste agevolazioni sul gettito complessivo del tributo successorio, è da escludere che essa possa assumere dimensioni di rilievo, anche in relazione alla modesta entità del gettito in parola, che si aggira sui 110 miliardi all'anno.

Per queste considerazioni, esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo Anderlini e parere favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Buzio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 30. 1, presentato dal senatore Anderlini, che è di contenuto identico all'emendamento n. 30. 2, presentato dai senatori Antonino Maccarrone e Li Vigni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Buzio e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il primo comma col seguente:

« Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono esenti dall'imposta di successione fino al valore di 10 milioni di lire nelle devoluzioni tra coniugi ed ascendenti e discendenti in linea diretta; fino al valore di 5 milioni di lire nelle devoluzioni tra fratelli, sorelle ed affini in linea retta; e sono, inoltre, totalmente esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario ».

30. 3 BUZIO, FORMICA, SEGNANA, COLLEONI

P R E S I D E N T E . Il senatore Buzio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B U Z I O . Per quanto riguarda questo articolo ci sono state in Commissione molte discussioni che hanno dato poi la possibilità di trovare un accordo nella maggioranza.

Pensiamo con questo emendamento di aver rispecchiato le esigenze di una perequazione tributaria e di giustizia tributaria, senza peraltro dimenticare la necessità di un incoraggiamento alla formazione del risparmio a medio e a lungo termine necessario per finanziare gli investimenti nei vari settori di attività economica.

L'emendamento proposto è dettato anche dalla necessità di armonizzare per quanto possibile l'agevolazione prevista per i fondi comuni di investimento con i princìpi posti a base della prossima riforma del tributo successorio. Sotto questo aspetto è stata ritenuto più conforme alle direttive seguite dallo schema di riforma la soppressione totale dell'imposta sul valore globale per i fondi in parola, quando essi siano oggetto di tassa successoria, essendo appunto l'abolizione dell'imposta sul valore totale uno dei cardini su cui la riforma stessa si articola.

Altro elemento importante del nostro emendamento è quello che riguarda l'opportunità di consentire l'agevolazione soltanto nei confronti di quegli eredi che possono, secondo l'ordinamento vigente, ritenersi in linea di massima i più prossimi successori. In tal senso è stata tenuta presente la tariffa del tributo successorio secondo le classi, che detta tariffa prevede, raddoppiando l'esenzione per le prime due che si estendono ai discendenti in linea diretta, agli affini in linea diretta, comprendendo fratelli e coniuge. Deve anche tenersi presente che non è da escludere l'intendimento di usare lo stesso trattamento fiscale alle eredità o quote di eredità costituite da beni diversi dalle partecipazioni ai fondi di investimento (immobili, eccetera); ma ciò può essere in concreto realizzato con norma specifica da adottare in futuro, ovvero in sede di riforma generale del tributo. Per quanto attiene all'incidenza delle proposte sul gettito tributario, si può osservare che tale incidenza non sembra possa assumere carattere rilevante, dato che il gettito complessivo delle imposte successorie, che oggi si aggira sui 110 miliardi l'anno, risulta modesto nel suo complesso. Riteniamo pertanto che questo emendamento possa essere accolto.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa al parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 30. 3, presentato dal senatore Buzio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 31.

I certificati di partecipazione ai fondi comuni, in sostituzione di tributi inerenti all'emissione, alla circolazione e al rimborso delle quote, sono soggetti all'imposta di bollo prevista dall'articolo 17 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, commisurata al valore di emissione e ridotta alla metà.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini e da parte del senatore Li Vigni e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti soppressivi di identico contenuto. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sopprimere le parole: « e ridotta alla metà ».

31. 1 ANDERLINI

Sopprimere le parole: « e ridotta alla metà ».

31. 2 LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, TOMASSINI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* A N D E R L I N I . Voglio dire molto brevemente, signor Presidente, che non si capisce perchè l'imposta di bollo, prevista dall'articolo 17 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 e che viene regolarmente pagata in tutte le operazioni di borsa, debba nel caso specifico essere ridotta alla metà. Noi proponiamo quindi che venga soppressa l'ultima frase dell'articolo 31, la quale specifica che quella imposta di bollo deve essere ridotta alla metà. Vorremmo infatti che anche per i fondi di investimento, come per tutte le altre operazioni di borsa, quella imposta fosse pagata per intero.

P R E S I D E N T E . Senatore Li Vigni, ha qualcosa da aggiungere alla illustrazione fatta dal senatore Anderlini?

L I V I G N I . No.

P R E S I D E N T E . Allora invito la Commissione ad esprimere il parere sullo emendamento n. 31. 1, di contenuto identico all'emendamento n. 31. 2.

B E L O T T I , *relatore*. Debbo osservare che l'imposta di bollo è di ridottissima entità, ed inoltre che già esiste, in base alla legislazione vigente, una facilitazione nel senso previsto dal disegno di legge per gli aumenti di capitale delle società per azioni. Non appare, pertanto, congrua l'applicazione ai fondi comuni di un trattamento fiscale difforme e meno favorevole rispetto a quello già operante per gli aumenti di capitale. D'altronde, in relazione all'entità minima della diminuzione del gettito fiscale, non mi pare che gli emendamenti soppressivi possano avere un loro obiettivo fondamento. Non va dimenticata, infine, la finalità di favorire l'inserimento più ampio possibile dei fondi di investimento nel nostro mercato finanziario. Per queste ragioni mi dichiaro contrario ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per gli stessi motivi il Governo non può aderire alle modifiche proposte.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste sul suo emendamento?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Senatore Li Vigni, insiste anche lei sul suo emendamento?

L I V I G N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 31. 1, presentato dal senatore Anderlini, di contenuto identico all'emendamento n. 31. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 32.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere all'ispezione dei libri, delle scritture e dei documenti relativi ai fondi comuni, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'Amministrazione finanziaria può inoltre chiedere alla società di gestione la comunicazione di dati e notizie concernenti nominativi specificatamente indicati. La società di gestione è tenuta a rispondere alla Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione finanziaria comunica all'autorità di vigilanza tutte le irregolarità riscontrate.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « con le modalità stabilite » *con le altre*: « anche in deroga alle modalità stabilite ».

32. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A N D E R L I N I . Signor Presidente, le ragioni che mi hanno mosso alla presentazione di questo emendamento stanno nel fatto che il testo governativo stabilisce che l'Amministrazione finanziaria può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti relativi ai fondi comuni con le modalità fissate dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Forse non è inopportuno che i colleghi sappiano che gli articoli 39 e 42 di tale testo unico sono quanto mai limitativi delle capacità ispettive dell'Amministrazione finanziaria.

Chi ha, come il nostro collega Soliano, ad esempio, e il nostro collega Belotti, una esperienza di questi problemi sa che gli articoli 39 e 42 del testo unico stabiliscono che, se l'Amministrazione finanziaria si presenta presso una ditta e chiede di poter verificare determinati documenti contabili, la ditta può benissimo rifiutarsi di esibire i documenti richiesti. L'unico gravame che gliene deriva è che, qualora l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria sia superiore a quello eventualmente risultante dai suoi libri contabili, la ditta non può far valere le risultanze dei libri contabili, che non ha presentato.

Non so se vi rendete conto di come scarsamente penetrante sia la capacità ispettiva dell'Amministrazione finanziaria in casi di questo genere. E quando lei, senatore Belotti, si sbracciava ieri e stamattina a darci l'assicurazione che, tutto sommato, una serie di controlli molto severi avrebbe vigilato a tutela del risparmio di coloro che vanno ad investire nei fondi comuni, ci faceva dei bei discorsi, sì, ma che rimanevano soltanto parole, come chiacchiere e parole, purtroppo, stampate o scritte, sono quelle che troviamo all'articolo 32.

Il riferimento che si fa agli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette dice chiaramente che non si vuole un controllo effettivo e penetrante dell'Amministrazione finanziaria sulla gestione dei fondi. Ecco perchè mi sono permesso di presentare questo emendamento. Forse la sua formulazione non è del tutto corretta e, se la maggioranza ed il Governo fossero disposti a discutere su questo argomento, sarebbe possibile trovarne una diversa. Comunque non si può fare solo riferimento agli articoli 39 e 42 ma la facoltà di ispezione dell'Amministrazione finanziaria sulla gestione dei fondi deve essere quanto mai efficace e penetrante fino in fondo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Senatore Anderlini, lei ha detto che, quando il relatore ha fatto accenno alla funzione preminente della vigilanza di tipo pubblicistico nel sistema delle garanzie ai risparmiatori, ha fatto solo delle chiacchiere. Se così fosse, avrei il diritto di chiedere a lei e ad altri suoi colleghi perchè avete voluto, in Commissione, con pervicacia l'accentuazione dei poteri di controllo da parte dell'organo di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria. Se non avete alcuna fiducia nei controlli di tipo publicistico, perchè mai ne avete voluto la accentuazione?

E vengo all'emendamento presentato dal senatore Anderlini al primo comma dell'articolo 32. Egli ha detto — giustamente — che nella legge a cui l'articolo 32 fa riferimento, cioè il testo unico sulle imposte dirette, c'è una piccola lacuna: c'è la facoltà del contribuente di non prestarsi ai controlli dell'Amministrazione finanziaria.

A N D E R L I N I . E lei la chiama una piccola lacuna!

B E L O T T I , *relatore*. Non è piccola, ma tale diventa in base a quanto dirò, se ha la compiacenza di seguirmi. Non bisogna infatti dimenticare che, a termini del terzo comma dell'articolo 32 nel testo della Commissione, qualsiasi irregolarità, qualsiasi rifiuto da parte della società di gestione di prestarsi ai controlli dell'Amministrazione finanziaria vanno segnalati senza indugio all'autorità di vigilanza per i provvedimenti del caso.

Ecco, dunque, perchè l'eccezione sollevata dal senatore Anderlini diventa irrilevante e perchè, di conseguenza, il suo emendamento perde ogni seria ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario perchè la normativa prevista da questo disegno di legge è in tutto simile a quella prevista dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Quindi non vi è motivo di usare un trattamento diverso per quanto riguarda i fondi comuni.

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'emendamento?

A N D E R L I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 32. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 33.

Gli amministratori della società di gestione che non trasmettono all'organo di vigilanza nel termine stabilito gli atti indicati dal primo comma dell'articolo 18, non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'organo di vigilanza o comunque ne ostacolano le funzioni sono puniti con la multa da lire cinquecentomila a due milioni. Nei casi più gravi può essere disposta l'incapacità ad esercitare gli uffici di amministratore e di sindaco di società per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre.

Gli amministratori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a quattrocentomila se violano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 9; e con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila se violano la disposizione dal quarto comma dell'articolo 12.

Gli amministratori che emettono certificati di partecipazione non conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a un milione. La stessa sanzione si applica nel caso di inosservanza della disposizione del secondo comma dell'articolo 26.

Se negli atti trasmessi o nelle comunicazioni fatte all'organo di vigilanza sono fraudolentemente esposti fatti non rispondenti al vero o nascosti in tutto o in parte fatti concernenti la gestione e le condizioni del fondo comune si applicano, salvo che il fatto costituisca reato più grave, la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire ottantamila a quattrocentomila.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Segnana e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « quarto comma dell'articolo 12 » *con le altre*: « quinto comma dell'articolo 12 ».

33. 1 SEGNANA, FORMICA, BUZIO, CIFARELLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S E G N A N A . Questo è un emendamento che si propone solo di correggere un riferimento che non è esatto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 33. 1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Art. 34.

Agli amministratori della società di gestione che non soddisfano alla richiesta di cui al secondo comma dell'articolo 32 e che non tengono o non conservano regolarmente i libri, le scritture e i documenti relativi al fondo comune, rifiutano di esibirli all'Amministrazione finanziaria o comunque ne impediscono l'ispezione si applica la sanzione stabilita dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Nei casi di omissione totale o parziale del prelievo, della ritenuta e dei versamenti prescritti dagli articoli 26 e 28 e di omissione o incompletezza della dichiarazione prescritta dall'articolo 29 si applicano le sanzioni stabilite, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le violazioni degli obblighi relativi al pagamento dei proventi del fondo comune e all'aggiornamento del libro dei partecipanti importano, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo stesso.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Fortunati e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « Agli amministratori... si applica la sanzione stabilita dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 » *con le altre*: « Gli amministratori... sono puniti con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni ».

34. 1 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Non c'è niente da spiegare. L'emendamento è chiarissimo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BELOTTI, *relatore*. Il dosaggio delle sanzioni per infrazione o per inadempienza ha costituito in Commissione e deve costituire per l'Assemblea un compito particolarmente delicato.

Il senatore Fortunati propone di accentuare le penalità di natura finanziaria. Debbo però fargli notare che la sanzione prevista nel disegno di legge è identica a quella stabilita per gli amministratori delle società commerciali, a termini dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Nè la Commissione ha ravvisato plausibili motivi per introdurre un divario dalle norme del sistema in vigore.

Perciò, esprimo parere contrario all'emendamento. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho esaminato la questione; in effetti le violazioni previste dall'articolo 16 della legge del 1962, n. 1745, e queste sono identiche. Non si vede perchè bisognerebbe aggravare le pene, cioè stabilire sanzioni più gravi per casi simili. Non è equo introdurre nell'ordinamento giuridico delle discriminazioni di questo tipo.

È per questo che il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, insiste per la votazione dell'emendamento?

FORTUNATI. Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 34. 1, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Art. 35.

Ai sindaci della società di gestione ed agli amministratori e funzionari della banca depositaria che omettono di riferire all'organo di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nella gestione del fondo comune si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 33.

Agli ispettori e ai commissari nominati a norma del secondo comma dell'articolo 18, del terzo comma dell'articolo 19 e del terzo comma dell'articolo 22 si applicano le pene stabilite dall'articolo 2622 del codice civile qualora commettano alcuno dei fatti in esso previsti, dal quale possa derivare pregiudizio al fondo comune o alla società di gestione, e si applicano le pene stabilite dall'articolo 2625 del codice civile e dall'articolo 33 della presente legge qualora commettano alcuno dei fatti ivi previsti.

(*È approvato*).

Art. 36.

I sottoscrittori e i cessionari delle quote di partecipazione sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società di gestione ed ai soggetti che hanno trasferito le quote di partecipazione, se erano a conoscenza della violazione.

(*È approvato*).

Art. 36-*bis*.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle quote di partecipazione ai fondi comuni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di certificati di partecipazione appartenenti a terzi, alle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito che non osservano, relativamente ai certificati di partecipazione, gli obblighi di cui agli articoli 12 e 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, si applicano le sanzioni indicate dall'articolo 29 di tale decreto.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 37.

Gli enti indicati dall'articolo 6 possono effettuare investimenti in quote di partecipazione ai fondi comuni indipendentemente dai divieti e dalle limitazioni degli investimenti in titoli risultanti da disposizioni di legge o di statuto anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della copertura delle riserve e delle cauzioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 le quote di partecipazione sono valutate a norma dell'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265, tenendo conto del valore unitario delle quote, indicato nel prospetto di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 38.

La gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare non importa l'applicazione della disciplina indicata dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 45 del testo

unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(*È approvato*).

Art. 39.

Le disposizioni tributarie concernenti i fondi comuni di investimento mobiliare si applicano anche alle gestioni fiduciarie previste dal regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581.

(*È approvato*).

Art. 40.

Le società e gli enti costituiti all'estero per la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare possono essere autorizzati con provvedimento del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, a collocare in Italia le quote di partecipazione e a svolgervi la relativa attività di collocamento.

Le società e gli enti di cui al primo comma devono istituire in Italia una sede secondaria e osservare le disposizioni degli articoli 2506, 2507 e 2508 del codice civile. Sono inoltre soggetti, per quanto riguarda l'attività svolta in Italia, alle disposizioni della presente legge e alla vigilanza ivi prevista. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui agli articoli 24 e seguenti.

Il provvedimento di autorizzazione e il regolamento del fondo comune sono depositati e affissi nella sede secondaria e pubblicati a norma dell'articolo 17.

L'autorizzazione è revocata, nei modi e nelle forme di cui al primo comma, in caso di violazione delle disposizioni del secondo comma e nelle ipotesi previste dall'articolo 20. Il provvedimento di revoca è pubblicato, a norma del secondo comma dell'articolo 17, a cura dell'organo di vigilanza e a spese della società o ente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Segnana e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ....

Le società e gli enti costituiti all'estero che amministrano fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto possono essere autorizzati con provvedimento del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a collocare in Italia le quote di partecipazione e a svolgervi la relativa attività.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere subordinata al rispetto di condizioni speciali che devono essere indicate nel relativo provvedimento.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi può essere concessa alle società ed agli enti costituiti all'estero che amministrano i fondi comuni di tipo aperto secondo princìpi coerenti con le norme che regolano i fondi comuni italiani ed hanno dimensioni finanziarie analoghe a quelle richieste alle società di gestione italiane.

Le società e gli enti di cui al primo comma sono soggetti, per quanto riguarda l'attività svolta in Italia, alle disposizioni ed alla vigilanza previste dalla presente legge, nonchè alle condizioni speciali eventualmente indicate, ai sensi del secondo comma, nel provvedimento di autorizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione ed il regolamento del fondo comune sono depositati ed affissi a norma dell'articolo 17.

L'autorizzazione è revocata, nei modi e con le forme di cui al primo comma, nei casi di gravi irregolarità o di violazione delle disposizioni e delle condizioni indicate nel precedente quarto comma, nonchè nelle ipotesi previste dall'articolo 20. Il provvedimento di revoca è pubblicato, a norma del secondo comma dell'articolo 17, a cura

dell'organo di vigilanza e a spese della società o ente.

Chi colloca in Italia quote di partecipazione a fondi comuni esteri di tipo aperto non autorizzati è punito con la pena prevista dall'articolo 36.

I fondi comuni esteri già autorizzati ad operare in Italia possono continuare la loro attività a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si uniformino alle disposizioni previste dal presente articolo e da quello successivo.

Agli effetti tributari, si applicano per i fondi comuni esteri autorizzati tutte le disposizioni del titolo II, tranne quelle dell'articolo 25-*bis* e del primo comma dell'articolo 26.

40. 1 SEGNANA, FORMICA, BUZIO, CIFARELLI

Art. ....

Il collocamento in Italia delle quote di partecipazione al fondo comune estero autorizzato deve essere affidato ad una società agente, costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni con capitale versato ed esistente non inferiore a 500 milioni di lire, società avente per oggetto esclusivo l'attività di collocamento delle quote di partecipazione del fondo comune estero.

Le società di cui al precedente comma possono collocare quote del fondo estero per un valore non superiore a 50 volte il proprio capitale versato ed esistente.

Le società e gli enti costituiti all'estero autorizzati a collocare in Italia quote di partecipazione a fondi comuni e le società agenti sono solidalmente responsabili verso i partecipanti residenti in Italia. La società agente rappresenta anche in giudizio l'amministrazione del fondo comune estero. Per le relative azioni è competente il giudice del luogo in cui ha sede la società agente.

Agli amministratori ed ai sindaci della società agente si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19, 33, 34, 35 e 36 della presente legge.

40. 2 SEGNANA, FORMICA, BUZIO, CIFARELLI

P R E S I D E N T E Il senatore Segnana ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

S E G N A N A . Abbiamo ritenuto opportuno presentare questi emendamenti che propongono praticamente la sostituzione dell'articolo 40 con due nuovi articoli per regolare in maniera più precisa la attività di collocamento dei fondi comuni gestiti da società ed enti costituiti all'estero.

Nel primo comma del primo articolo, che riproduce quasi completamente il primo comma del vecchio articolo 40, si precisa che può essere autorizzato il collocamento in Italia di quote di fondi solo di tipo aperto, in quanto la nostra legge prevede solo l'istituzione di fondi di tale tipo.

Al secondo comma si prevede una norma non contenuta nel vecchio testo, cioè che l'autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni speciali che devono essere indicate nel provvedimento di autorizzazione. Ci sembra che ciò possa costituire una ulteriore garanzia non priva di interesse. Per esempio fra tali condizioni speciali che si potrebbero imporre ad una società straniera, vi potrebbe essere il deposito dei titoli presso la Banca d'Italia.

Con il terzo comma, intendiamo stabilire che le società e gli enti costituiti all'estero, per operare in Italia, debbono uniformarsi ai princìpi che regolano i fondi italiani e devono avere dimensioni finanziarie analoghe a quelle richieste dalle società italiane.

Viene pure affermata nell'articolo la loro piena soggezione al nostro organo di vigilanza in analogia a quanto si pretende dalle società di gestione italiane e, inoltre, l'applicazione dello stesso regime tributario previsto al titolo secondo della legge, salvo le norme riservate specificatamente ai fondi italiani.

Come nel vecchio testo, si prevede la possibilità di revoca dell'autorizzazione. Si stabilisce inoltre che chi opera il collocamen-

to in Italia di titoli stranieri non autorizzati è soggetto alla pena prevista dall'articolo 36, cioè alla reclusione fino ad un anno e ad una multa da 50 a 400 mila lire.

Nel secondo articolo si vuole offrire una ulteriore garanzia per la soggezione dei fondi stranieri operanti in Italia. Si stabilisce infatti che il collocamento delle quote dei fondi comuni esteri deve essere affidato ad una società agente, la quale abbia un capitale versato di almeno 500 milioni di lire e persegua unicamente lo scopo di collocare quote di partecipazione dei fondi.

Viene fissato inoltre un limite per l'attività di collocamento al fine di creare una proporzione tra il capitale versato ed il valore delle quote collocate. Quest'ultimo non deve superare 50 volte il capitale.

Una norma molto importante viene prevista al terzo comma. Essa riguarda la responsabilità solidale verso i partecipanti residenti in Italia sia delle società di gestione estere sia delle società agenti per il collocamento delle quote in Italia.

Riteniamo con questi due emendamenti che la materia del collocamento dei fondi stranieri in Italia sia sistemata in maniera più completa di quanto non fosse stato fatto con il vecchio articolo 40.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Parere favorevole per entrambi gli articoli sostitutivi dell'articolo 40 del testo governativo, per le stesse ragioni esposte, in sintesi efficace, dal senatore Segnana.

In particolare, mi sembra raccomandabile il criterio della responsabilità solidale tra la società agente, o società di collocamento, e la società emittente, o società di gestione estera. Tutte le altre norme previste nei due articoli sostitutivi rappresentano un meditato perfezionamento di quelle previste all'articolo 40 del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 40. 1, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 40. 2, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 40-*bis*. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 40-*bis*.

Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi d'imposta successivi, le plusvalenze realizzate da società regolarmente costituite in Italia, mediante cessione di titoli azionari ed obbligazionari, posseduti da almeno tre anni, ai fondi comuni di investimento mobiliare costituiti ai sensi delle precedenti disposizioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società stesse agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B, ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle società e dei tributi locali.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, e siano destinate all'investimento in beni strumentali; tale disposizione cesserà di avere effetto in caso di distribuzione ai soci delle plusvalenze stesse, nel qual caso l'ammontare distribuito concorrerà a formare il reddito imponibile di ricchezza mobile della società nell'esercizio in cui sia stata deliberata la distribuzione

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. Chiedo lo stralcio dell'articolo 40-*bis* nel testo della Commissione, onde consentire una sua più meditata e precisa formulazione in un disegno di legge autonomo, che mi permetto di raccomandare all'iniziativa e all'impegno del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, io concordo con la proposta dell'onorevole relatore e cioè di stralciare questo articolo 40-*bis* in modo da consentirne un ulteriore approfondimento. Mi permetto di ricordare — in ogni caso questo è il senso della nostra richiesta — che lo stralcio significa che l'articolo 40-*bis* tale qual è resta davanti al Senato come disegno di legge autonomo, che poi deve essere successivamente esaminato e se possibile approvato.

B O S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . Io debbo dolermi che sia stralciato un articolo che era veramente importante in questa legge. Tuttavia per evitare di compromettere la promessa che il Ministro ha fatto, cioè che questo articolo stralciato sia, per il Governo, come un disegno di legge che dovrà essere sollecitamente esaminato, pur dolendomi che all'ultimo momento sia stato stralciato un articolo così importante, prendo atto delle affermazioni del signor Ministro e dichiaro che il Gruppo liberale si asterrà dalla votazione sulla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di stralciare l'articolo 40-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. Chiedo, naturalmente con il consenso dell'Assemblea, che, in sede di coordinamento, in base alle unanimi indicazioni emerse nella discussione che sta per concludersi, venga apportata una modifica al primo comma dell'articolo 2. Si tratta di una modifica puramente formale. Detto primo comma termina con le parole: « aventi per oggetto esclusivamente la gestione di un fondo comune ». Ora, è risultato pacifico che per « un fondo comune » si è inteso un solo fondo comune, nel senso che le società di gestione si ritengono abilitate alla gestione di un solo fondo. Dal momento che questa è stata l'unanime volontà dell'Assemblea, chiedo che in sede di coordinamento venga modificata la dizione al termine del primo comma dell'articolo 2, in modo che essa risulti del seguente tenore: « aventi per oggetto esclusivamente la gestione di un solo fondo comune ».

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe, in sostanza, di aggiungere la parola « solo ».

B E L O T T I , *relatore*. Esattamente. Si tratterebbe di aggiungere in sede di coordinamento la parola « solo ». Si tratta di un concetto già implicito, ma per una maggiore chiarezza del testo è opportuno, traducendo il parere unanime dell'Assemblea, condiviso dal Governo e dal relatore, aggiungere in sede di coordinamento, tra le parole « di un » e la parola « fondo », la parola « solo ».

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Sì, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la richiesta del relatore di aggiungere in sede di coordinamento alla fine del primo comma dell'articolo 2 la parola « solo » prima delle parole « fondo comune ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rimane ora la questione concernente l'articolo 28. In proposito, ricordo che il Sot-

tosegretario per il tesoro senatore Picardi ha proposto di sostituire, in sede di coordinamento, al terzo comma dell'articolo 28, là ove ricorre, l'espressione: « e successive modificazioni » con le parole: « , così come modificata dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1967, n. 209 ».

Metto ai voti tale proposta, con l'intesa che si dà mandato alla Presidenza di controllare in sede di coordinamento la esattezza di tale formulazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 857 nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

* F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, sia nel dibattito in Commissione in sede referente, sia nella discussione generale in Assemblea, sia nella presentazione degli emendamenti e nella votazione degli articoli il Gruppo comunista ha avuto modo di far conoscere il suo giudizio negativo sull'impostazione data alla istituzione in Italia dei fondi comuni di investimento. Una dichiarazione di voto, pertanto, ha senso per significare gli aspetti più propriamente politici che valgono a contrassegnare la validità dell'opposizione chiaramente manifestata. Si poteva cioè ritenere che in un qualche modo le posizioni assunte dai compagni socialisti e dalla Commissione economica del Partito socialista nei confronti del disegno di legge durante tutto il dibattito in Commissione avessero trovato una qualche risposta positiva attraverso la formulazione del Governo. Pare a noi che, se si eccettua una correzione per quanto concerne il trattamento fiscale in sede di imposta di successione, nulla è stato toccato negli aspetti politico-economici decisivi ed essenziali. Si poteva anche supporre che di fronte alla vicenda interna ed esterna delle politiche monetarie, creditizie e finanziarie una revisione potesse essere concepita per ridimensionare la portata della nuova strumentazione. Anche questa razionale ipotesi non ha trovato alcuna rispondenza nella volontà politica della maggioranza.

Si assiste dunque al varo di un provvedimento che sanziona nei fatti e nelle norme, al di là dei preamboli e delle loro polivalenti interpretazioni, la supremazia netta della logica del profitto capitalistico in una prospettata dinamica del mercato azionario, assunto di per sè a volano propulsore e regolatore del processo economico.

Si può anzi dire di più: l'area del privilegio fiscale, così come è stata volutamente e chiaramente delineata, dimensionata e articolata, non costituisce solo la negazione di ogni orientamento innovatore circa il ruolo e la collocazione economico-sociale del lavoro, ma rappresenta anche, in realtà, un vantaggio differenziale della rendita rispetto allo stesso profitto capitalistico dell'impresa.

Ci troviamo di fronte cioè ad una manifestazione politico-economica che oggettivamente costituisce la verifica sperimentale del fallimento clamoroso della teorizzazione del neo-capitalismo, quasi come un nuovo modello di socialità e di cosiddetta civiltà della tecnica e del lavoro.

Il monito lontano di Antonio Gramsci si dimostra più che mai vivo ed attuale: « Come è possibile che una società sia sana quando si lavora per essere in grado di non lavorare più? ». Si può ora dire: « Come è possibile che una società sia sana quando si premia chi si è messo in grado di non lavorare più? ».

Per questi motivi il Gruppo comunista vota contro le norme sui fondi comuni di investimento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il Ministro del tesoro, onorevole Colombo, ha esposto le cause lontane e contingenti che hanno spinto, finalmente, il Governo a proporre il provvedimento sui fondi comuni di investimento. Egli ha replicato agli interventi svolti in argomento; tuttavia a noi sono rimasti non pochi dubbi e non poche perplessità.

È noto che nel 1969 l'espansione della domanda interna e l'esportazione di capitali hanno fatto sì che, dopo quattro anni di saldi attivi, i conti con l'estero si chiudessero con un vero, grave rovesciamento di posizioni. Il passivo che si è avuto, pari a 850 miliardi, nella sua gravità non ha bisogno di essere sottolineato.

Il Ministro del tesoro ha indicato tre ordini di cause alla base di questo fenomeno e così li ha elencati:

a) il differenziale nei saggi di interesse correnti all'estero rispetto a quelli correnti in Italia;

b) l'intensa operosità all'estero di moderni canali di adduzione del risparmio alle imprese: canali che riducono il grado di rischio ed assicurano un trattamento fiscale preferenziale;

c) i timori attinenti all'evoluzione politica generale.

Noi possiamo concordare in linea di massima con queste cause, anche se, per la verità, avremmo messo, e di gran lunga, al primo posto quanto il Ministro ha voluto mettere all'ultimo: cioè quelli che egli ha definito, eufemisticamente, i « timori attinenti all'evoluzione politica generale ». Non vogliamo entrare in una polemica che, sebbene ci tenti, porterebbe lontano dal nostro argomento specifico e così vogliamo anche trascurare quel « differenziale nei saggi di interesse correnti all'estero rispetto a quelli correnti in Italia » cui fa cenno il Ministro del tesoro, posto che questo « differenziale » a seguito delle recenti misure prese dalla Banca d'Italia si è in qualche modo appianato e comunque non ha più quel rilievo che assumeva solo fino a pochi mesi or sono.

Intendiamo, invece, riferirci alla causa tecnica più importante, a quella che più direttamente interessa i fondi comuni di investimento, e che da questi ultimi, secondo gli intendimenti del Governo, dovrebbe venire sostanzialmente cancellata. Vogliamo riferirci a quella che l'onorevole Colombo chiama « l'operosità dei moderni canali di adduzione del risparmio alle imprese ».

Ebbene, in poche parole, il Governo si illude se crede, in grave ritardo sui tempi, di poter migliorare concretamente la funzionalità del mercato dei capitali con il semplice toccasana dei fondi di investimento, senza incidere direttamente a monte di questo mercato, operando a fondo, con coraggio, sulla materia fiscale.

Al ritardo nella discussione ed approvazione del disegno di legge si aggiunge la snaturazione determinata dal lungo travaglio del disegno di legge a causa della discordia della maggioranza. Il difficile accordo di compromesso ora raggiunto ha ancora una volta impedito l'accoglimento di ogni emendamento migliorativo, rendendo sterile la discussione parlamentare, paralizzata dalle ferree prese di posizione esterne di partito.

Tutto questo, a nostro giudizio, inficia l'efficacia del provvedimento, in quanto il successo dei fondi comuni dipende strettissimamente da un coacervo di condizioni che, allo stato attuale, sono state solo sfiorate: pensiamo al regime fiscale che verrà riservato ai fondi, come ai portatori di parti di essi; pensiamo, insieme, alla più ampia possibilità di scelta dei titoli nazionali che converrà offrire; pensiamo infine alla disposizione che mostreranno le imprese a finanziarsi emettendo azioni.

E, a questi fini, non vediamo altro aiuto, altro stimolo valido, che un'accorta politica fiscale a largo raggio, una politica che conceda reali facilitazioni alle aziende che chiedano la quotazione in borsa ed alleggerisca i pesanti oneri che colpiscono i capitali di rischio. Ora, non ci pare che, fino a questo momento, per questi fini si sia posto mano in modo serio, e cioè coordinato o, come dicevamo prima, a largo raggio. Se si è fatto qualcosa, lo si è fatto e, quel che è peggio, lo si sta continuando a fare con il provvedimento in questione, in modo superficiale, velleitario: appunto, con misure isolate.

Che vuol dire infatti l'instaurazione dei fondi di investimento, quando l'Italia, ancor oggi, costituisce l'unico Paese europeo che adotta un regime di nominatività azionaria senza riscontro negli altri Paesi comunitari? Questi ultimi, infatti, in modo realistico, riconoscono indifferentemente la facoltà di emettere azioni al portatore oppure in forma nominativa. Il Ministro del tesoro ha parlato di giusto contemperamento del trat-

tamento fiscale dei fondi di investimento fra quello vigente per le azioni e quello, più liberale, concernente le obbligazioni. In effetti questo contemperamento è previsto nel disegno di legge in questione, ma sempre a un livello elevato, come semplice media fra i due trattamenti accennati, e quindi ancora in modo oppressivo. È un mostro sacro quello della nominatività azionaria che, malgrado l'anemia ben nota e perniciosa che ha provocato per anni nelle nostre borse, evidentemente, per una serie ben nota di motivi non si riesce a intaccare.

Noi crediamo che il fulcro della « modernità dei canali di adduzione del risparmio operanti all'estero » cui ha fatto accenno lo onorevole Colombo stia proprio qui, nella questione della nominatività. Che cosa osta all'introduzione di un regime di libera circolazione dei titoli in Italia? Non il precetto costituzionale della progressività delle imposte chè, a parte le numerose eccezioni esistenti riguardo le azioni delle società costituite in talune regioni a statuto speciale (per non parlare delle obbligazioni e dei titoli di Stato), il principio costituzionale potrebbe essere ugualmente soddisfatto, in un sistema di azioni al portatore, da nuove tecniche di accertamento tributario. L'esempio francese del *borderau de coupons*, il quale permette all'Amministrazione finanziaria francese di essere sistematicamente informata di ogni distribuzione di dividendi e di interessi, ci sembra sia, a questo proposito, assai eloquente.

Qualcuno, forse, potrebbe replicare che il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari trova autorevole riscontro negli Stati Uniti; ma volutamente dimentica che il sistema americano ricorre alla nominatività non per scopi fiscali, ma solo al fine di seguire le maggioranze azionarie, di rendere noti agli amministratori i nomi degli azionisti, e, infine, per assicurare una corretta applicazione della legge anti-trust.

Dunque — ripetiamo la domanda — che cosa osta all'introduzione della libera circolazione dei titoli del nostro Paese?

C'è una sola risposta: la demagogia; quella demagogia di cui sono imbevute molte parti politiche, da quella comunista a quella cattolica; quella demagogia che fa guardare al profitto come a un peccato mortale, da punire, cancellare, o comunque da nascondere come cosa vergognosa, quando è esso stesso, e solo esso, la base e la fonte di ogni futura ricchezza, di ogni futuro incremento del benessere comune.

Ebbene, la confusione, il velleitarismo, la demagogia che imbeve grande parte delle dirigenze attuali del Paese ci sembrano benissimo rappresentate in quello che non si è fatto in questo provvedimento, e in quello che si vuole continuare a non fare attorno ad esso. Un provvedimento, appunto, che, pur nella positività di fondo che lo anima, a causa delle remore che gravano sul Paese, gira attorno al problema che si è prefisso di risolvere senza affrontarlo. Tutto questo ci impedisce di apprezzarlo, di crederlo effettivamente utile, sul piano dei fatti, all'economia del Paese.

Il nostro voto favorevole ad un istituto che in tutti gli altri Paesi industriali del mondo ha visto la luce molti e molti anni or sono e che in Italia sembra essere imposto dalla realtà delle cose in contrasto con i velleitarismi ideologici del socialismo nostrano, vuole essere soltanto un auspicio affinchè il Paese, nonostante le incapacità e le incertezze di chi ha in questo momento la responsabilità di governarlo, possa continuare nella sua ascesa civile, economica e sociale. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Naldini. Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se volevamo un'ulteriore conferma della giustezza del giudizio che il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria, attraverso l'intervento nel dibattito del senatore Li Vigni e attraverso la discussione degli emendamenti, ha espresso sul provvedimento relativo alla disciplina dei fondi comuni di investimento, l'abbiamo avuta anche dalla dichiarazione di voto che, a nome del Partito liberale, ha testè fatto il senatore Veronesi, il quale è arrivato all'unica conclusione alla

quale poteva arrivare il suo Gruppo e cioè il voto favorevole della sua parte politica a questo disegno di legge.

Questo provvedimento, come si ricorderà, è sorto per iniziativa della maggioranza allo scopo di andare incontro, come si diceva, ai piccoli risparmiatori e allo scopo di creare nel nostro Paese condizioni tali da rendere meno opportuna, dal punto di vista dei grandi speculatori, la fuga all'estero di capitali nazionali.

Ora, per quanto riguarda l'esodo dei capitali, mi pare che in larga misura questo provvedimento rischi in un certo senso di arrivare in ritardo rispetto ad un fenomeno che ormai si è molto diffuso. Per quanto concerne invece la volontà di andare incontro al piccolo risparmiatore, mi pare, per le ragioni espresse dal senatore Li Vigni e per le ragioni che sono emerse dalla discussione degli emendamenti, che sia fuor di dubbio che il provvedimento non sia riuscito ad andare in quella direzione, ma semmai, come abbiamo detto e confermiamo, in quella di fare un nuovo regalo ai grandi gruppi capitalistici nazionali e internazionali, nel senso che si è arrivati, attraverso la formulazione che la maggioranza sta approvando, non a premiare il piccolo risparmiatore ma a premiare le grandi società che si potranno avvalere anche di questo strumento per influire ancora di più di quanto già non facciano sugli sviluppi dell'economia nazionale, sulle scelte di carattere economico e sociale del nostro Paese.

Quindi, ripeto, il Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria voterà contro questo provvedimento e con questo voto intende rilevare anche la contraddittorietà che esiste tra le agevolazioni concesse ancora una volta, con questo provvedimento, ai grandi gruppi finanziari e la mancata soluzione di problemi che riguardano milioni di lavoratori, che riguardano l'abbattimento alla base per la ricchezza mobile e la complementare nei redditi di lavoro. Proprio in questi giorni molti di noi sono stati avvicinati da vecchi lavoratori, da pensionati che, in conseguenza di quello che doveva essere per loro un beneficio, vale a dire l'aumento della indennità di pensione, si sono visti praticamente decurtare le proprie entrate essendo scattati per loro certi meccanismi fiscali.

Quindi vi è una contraddizione: da una parte ulteriori agevolazioni agli industriali, alle grandi società finanziarie, che fanno seguito a quelle già concesse con il famoso « decretone », dall'altra la non soluzione dei problemi che stanno alla base di grandi lotte che anche in questi giorni interessano centinaia di migliaia di lavoratori italiani.

Per questi motivi e per quelli esposti durante la discussione generale e nel corso dell'esame degli emendamenti, il Gruppo del PSIUP esprime voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

A L B E R T I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, una breve dichiarazione per annunciare il consenso del Partito socialista italiano a questo disegno di legge che ha avuto una lunga elaborazione in sede di discussione dottrinaria prima, in Commissione ed in Aula poi. Riteniamo che il Partito socialista abbia dato un contributo in senso migliorativo poichè la finalità che ci eravamo proposti era quella di introdurre dei correttivi che mirassero a tranquillizzare le perplessità di quei piccoli risparmiatori che oggi sono preoccupati nell'impegnare i propri risparmi.

Indiscutibilmente questa legge avrebbe avuto una migliore formulazione se fosse stata esaminata, valutata ed approfondita in un contesto generale che mirasse anche all'esame della riforma delle società per azioni con l'introduzione di quel particolare istituto delle azioni di risparmio che, a mio modesto avviso, avrebbero meglio garantito proprio i piccoli risparmiatori in quanto offrivano minori possibilità alla tendenza speculativa dei gruppi finanziari di maggior mole, incidenza e capacità; avrebbe avuto una migliore soluzione se fosse stato esaminato con l'altro contesto della riforma fiscale che avrebbe eliminato in questa sede quel-

le grosse preoccupazioni che hanno costituito una remora alla sollecita approvazione della legge.

Una delle preoccupazioni maggiori (e crediamo opportuno impegnare sia il Governo sia il Parlamento) è proprio che in sede di discussione della riforma tributaria ci si preoccupi di elevare il *plafond* di esenzione dalle imposte di ricchezza mobile e complementare proprio di quei redditi che derivano dal lavoro subordinato; infatti mentre in questa legge noi esentiamo, pur avendo abbassato il livello delle esenzioni, alcuni redditi di ordine capitalistico, bisogna preoccuparci anche di quell'altra parte dei lavoratori che maggiormente hanno bisogno.

Altra preoccupazione in questa legge è stata quella di uniformare il nostro sistema legislativo a quello generale e globale regolante questa materia. Quasi tutte le legislazioni del mondo hanno questo istituto e particolarmente per quel che riguarda l'ambito del Mercato comune europeo esistono Paesi che agiscono nell'area comunitaria dove questo istituto costituisce un particolare allettamento al nostro capitale e anche al nostro risparmio. È risaputo che gli agenti dei vari fondi comuni di investimento stranieri vanno a bussare di porta in porta per interessare il piccolo risparmiatore ad indirizzare il proprio risparmio. È una legge universale cui fino ad oggi non si è riusciti a porre riparo quella che i capitali sono vaganti nella ricerca del migliore e più sicuro impiego. Colbert fin dal diciassettesimo secolo diceva al suo re che egli avrebbe potuto erigere anche il più alto dei muri, ma il denaro avrebbe sempre trovato quel buco dove introdursi per andare ad impegnarsi dove ha il miglior reddito. Questa è quindi la nostra preoccupazione: di fare il possibile affinchè il denaro esistente nel nostro Paese sia indirizzato qui ad uno scopo produttivistico, ad un impegno di occupazione e di investimento che serva a far prosperare la nostra economia.

L'incidenza e la presenza del Gruppo socialista nell'elaborazione di questa legge nel senso di ottenere un miglioramento per dare una maggior tutela e un maggiore interessamento al piccolo risparmio è stata particolarmente viva. Dobbiamo anche dare atto al Governo perchè, proprio poco fa, ha accettato quello che noi avevamo proposto, cioè lo stralcio dell'articolo 40-*bis*, sia pure riservandolo ad altra sede per una elaborazione più tranquilla e ponderata, così come in effetti è necessario che sia valutata questa norma che poteva apparire, come a noi appare, un eccessivo beneficio per determinati gruppi finanziari che operano nel nostro Paese. Queste, in sintesi, le ragioni che hanno spinto il Gruppo socialista a dare un contributo nell'elaborazione della legge e oggi, nella conclusione finale del dibattito, permettono di dare voto favorevole all'approvazione. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . È stato così impegnativo e, direi, talvolta anche fastidioso per voi il lavoro che io ho svolto attorno a questo disegno di legge, che può sembrare persino superfluo che a questo punto io faccia una vera e propria dichiarazione di voto.

Il Gruppo della sinistra indipendente vota contro. Potrei fare punto e basta, ma probabilmente vale la pena che io raccolga rapidissimamente alcuni degli elementi fondamentali che sono emersi nel corso di questo dibattito, non di quello svolto in Commissione, per tentare, ancora una volta, di concentrare su di essi la mia e la vostra attenzione in modo da vedere se il futuro che ci sta davanti, se la situazione nella quale i fondi andranno ad operare presenti delle prospettive che possano essere valutate positivamente o non.

Cominciamo dunque con il dire che la istituzione dei fondi era originariamente legata, in tutte le formazioni di Governo che si sono succedute dal 1962 ad oggi, alla contemporanea riforma del sistema fiscale e alla riforma del diritto societario. Invece i fondi comuni di investimento vengono approvati stasera quando ancora la riforma fiscale è lontana nel tempo e quando la riforma del diritto societario è stata fatta con un regolamento della Comunità, che ha can-

cellato di colpo o sostituito una ventina di articoli del nostro codice civile in senso del tutto opposto rispetto a quello che andava maturando all'interno della stessa maggioranza governativa del nostro Paese. Quando dunque la riforma fiscale è di là da venire e la riforma del diritto societario è stata fatta a Bruxelles contro la linea di fondo che si andava assumendo in Italia, sono sottoposti alla nostra approvazione, stasera, i fondi comuni di investimento. E la cosa ha un senso e un significato perchè in realtà la serie di norme che sono state introdotte nella legge che stasera il Senato si accinge ad approvare pregiudicano già un certo tipo di riforma fiscale, mettono in forse già fin da oggi una possibile riforma del diritto societario. Perchè pregiudicano la riforma fiscale? Ma quando voi sostanzialmente aggirate la nominatività dei titoli dando di fatto ragione alla tesi liberale che in Italia sarebbe ora di finirla con questa benedetta nominatività...

D'ANDREA. Maledetta, non benedetta!

ANDERLINI. ...maledetta o benedetta che sia, nominatività che tanto nuoce al sistema finanziario e all'azionariato italiano eccetera; quando voi nel testo della legge date un colpo assai pesante allo stesso criterio della progressività dell'imposta e della personalizzazione delle imposte (mi riferisco all'articolo 27 in maniera particolare), quali premesse gettate per la futura riforma fiscale? Che tipo di riforma fiscale può nascere da una maggioranza che fa passare i fondi di investimento con queste falle di nuovo aperte, *ex novo* aperte, nel sistema fiscale del nostro Paese? Come se il nostro sistema fiscale non avesse aperte già fin troppo numerose falle nel suo corpo; come se il nostro sistema fiscale non fosse già il peggiore esistente in Europa! Altre falle aperte, altre esenzioni, altre zone di immunità fiscali che si vanno a creare! Aveva ragione il collega Fortunati poco fa quando con una sola frase ha detto: badate che questo non è nemmeno degno di un sistema capitalistico che voglia rispettare se stesso. Se un sistema capitalistico vuole il rispetto di se stesso cioè del profitto da rischio — perchè questo è il concetto fondamentale alla base del sistema — i primi a ribellarsi contro la formazione di rendite parassitarie, di zone di immunità fiscale o di esenzione fiscale dovrebbero essere proprio i capitalisti seri. E qui invece abbiamo assistito allo spettacolo del Partito liberale che faceva la concorrenza a una certa parte della Democrazia cristiana nel chiedere che le falle aperte nel nostro sistema fiscale fossero di fatto ulteriormente allargate. Ma c'è ancora una serie di considerazione che vorrei brevemente riassumere sulla base delle cose già dette. A nostro giudizio la istituzione dei fondi comuni di investimento crea un meccanismo che va contro le basi stesse della programmazione economica. Non a caso io ho tanto insistito per ciò che riguarda il nostro emendamento all'articolo 2 relativo al fatto che il 51 per cento del capitale della società di gestione dovesse essere nella mano pubblica. Abbandonando i fondi di investimento al meccanismo del profitto e della speculazione privata, lasciandoli crescere nell'alveo delle esenzioni o addirittura delle immunità fiscali voi in realtà pregiudicate ogni possibilità di seria chiarificazione perchè i flussi monetari, la raccolta del risparmio, la distribuzione, il movimento di questi flussi verso determinati tipi di investimento non potranno non essere influenzati in maniera decisiva dall'unica logica che conta, secondo le stesse dichiarazioni del Ministro, dalla logica del profitto privato o addirittura dalla logica della speculazione. È uno strumento contro la politica di piano nel momento in cui si constata il fallimento del primo piano quinquennale e ci si prepara probabilmente a varare o a delineare il secondo piano quinquennale. Io non so come i colleghi socialisti abbiano potuto accettare che una legge di questo tipo fosse varata in un momento particolare come questo. È vero, io non sto qui a negare le realtà obiettive, che sono riusciti a migliorare di poco la parte fiscale, soprattutto quella che riguarda le tasse di successione, ed è anche vero

che sono riusciti ad ottenere lo stralcio dell'articolo 40-*bis*, una vera e propria ignominia, lasciatemi adoperare questo termine, se fosse passato nel testo che all'ultimo momento fu presentato in Commissione e che trovò in Commissione una fragile ed improvvisata maggioranza. Ma non voglio certo far perdere ulteriore tempo al Senato visto che su questo argomento ho tenuto il microfono per alcune ore.

Un ultimo argomento, un tentativo di risposta ad una domanda pur legittima che qualcuno si pone: ma funzioneranno questi fondi? Così come li avete costruiti avranno una reale funzione in Italia? È un interrogativo che merita di essere approfondito ed io non sono certamente colui che può fare su questo terreno delle profezie, assai difficili in ogni caso ed in particolare in casi specifici di questo tipo. Funzioneranno? Se penso alla situazione che si va delineando, ai livelli di retribuzione che ha raggiunto il denaro fuori d'Italia, ai livelli di retribuzione garantiti anche al nostro capitale da fondi comuni di investimento stranieri, dico che non sarà facile la vita dei fondi comuni di investimento italiani, perchè — non lo dimentichiamo — il reddito azionario medio in Italia è del 4,5 per cento, mentre fuori d'Italia raggiunge cifre che toccano anche l'8, il 9, il 10 per cento. E, ripeto, se in Italia il reddito azionario è del 4,5 per cento non è perchè le nostre industrie non siano redditizie: è perchè i bilanci sono falsi. Questa è la ragione vera. (*Interruzione del senatore Garavelli*). Non solo dell'industria, non sto dicendo solo dell'industria. I bilanci delle aziende quotate in borsa — stiamo parlando di questo — sono falsi. Ed ecco perchè la legge sui fondi di investimento doveva in qualche modo essere contemporanea alla riforma fiscale ed alla riforma del diritto societario. Ecco la ragione vera per la quale era necessaria la contemporaneità. Comunque il 4,5 per cento è il reddito azionario medio italiano. Se i fondi non riusciranno a dare una remunerazione che sia per lo meno del 7-8 per cento avranno scarse probabilità di successo in un Paese come il nostro e serviranno invece ad un'altra cosa. Con la serie di esenzioni fiscali che avete creato, con le zone di immunità che le maglie della legge permetteranno di creare, a me pare assai difficile che voi possiate andare a raccogliere il risparmio del piccolo risparmiatore. In realtà a me sembra che vi siate serviti di questa figura mitica del piccolo risparmiatore per strumentalizzarlo al fine di coprire ben altre cose. Dietro ai fondi di investimento sta il fatto che essi agiranno e avranno in Italia una funzione in quanto possibili strumenti di scalata per la conquista del controllo di determinate società industriali. Questa è l'unica funzione prevedibile — oggi per lo meno — per i fondi così come voi li avete istituiti. E mi auguro che quando si presenteranno situazioni di questo genere i Ministri responsabili, visto che tutto sommato la legge dà loro un certo potere di intervento in materia, avranno la forza sufficiente per impedire che questo accada. Infatti, se in Italia dovessimo trovarci nella situazione in cui si è trovata alcuni decenni fa l'America, quando determinati fondi controllavano di fatto vasti settori dell'economia americana — e li controllavano senza averne nessuna effettiva responsabilità nè giuridica, nè politica, nè morale, nè psicologica, nè sociale — noi andremmo verso una situazione assai pericolosa che potrebbe veramente costituire un elemento di turbamento profondo nella struttura economica del nostro Paese.

Ho parlato già troppo e credo di aver illustrato a sufficienza le ragioni del nostro no.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tutto si potrà dire, ed in effetti molto è stato detto, circa questo disegno di legge che giunge oggi al voto di questo ramo del Parlamento dopo la lunga parentesi dovuta alla soluzione della crisi di Governo, ma non certamente che esso non sia il frutto di un impegno profondo e responsabile, al limite direi quasi puntiglioso, del Senato tanto in

sede di Commissione, ove, giova ricordare, il provvedimento è stato all'esame per oltre due mesi, quanto alla discussione in Aula. E non v'ha alcun dubbio che tutte le parti politiche, pur nella diversità delle valutazioni che le ispira, hanno fornito a tale impegno il loro contributo.

Vorrei dire che, al di sopra delle predette valutazioni politiche, che spesso più o meno artificiosamente tendono a trascendere il significato ed i limiti di questo provvedimento, è ben difficile negare all'esauriente ed amplissima relazione del collega Belotti una tale ampiezza, una tale documentata attendibilità di informazione e di valutazione da configurare un quadro certamente chiaro nel quale questo provvedimento si pone e si colloca; e dicendo quadro non solo ovviamente mi riferisco a quello finanziario italiano, che pure presenta aspetti tutt'altro che rassicuranti nella sua funzionalità, efficienza e, in definitiva, nella sua idoneità e capacità a svolgere le funzioni che le esigenze di sviluppo della nostra economia gli assegnano oggi in maniera certamente ancor più pressante, ma anche, se non soprattutto, a quello europeo e comunitario nel quale la nostra economia opera e dal quale obiettivamente non è dato prescindere.

Orbene, considerato sotto tale aspetto, questo provvedimento, al quale forse con una certa enfasi si è da taluni voluto dare il significato di qualificante, a mio avviso va riportato alle sue più esatte misure che sono, in primo luogo, quelle di un adeguamento necessario, anche se tardivo, per consentire al nostro sistema finanziario non voglio dire l'armonizzazione, perchè questo concetto richiamerebbe ben più vaste implicazioni, ma, quanto meno, una competitività degna del nostro sistema finanziario; dalla quale competitività, non dimentichiamolo, onorevoli colleghi, dipendono in buona misura non solo il progresso globale della nostra collettività, ma soprattutto la salvaguardia e il consolidamento delle conquiste ottenute proprio dal mondo del lavoro durante le lotte dello scorso autunno.

Tale competitività costituisce altresì la premessa indispensabile per ogni ulteriore passo in avanti in quella concezione di una maggiore giustizia sociale attraverso le riforme, da attuare mediante l'ordinata, responsabile, capace utilizzazione delle risorse che le moderne tecniche pongono al servizio dei fattori produttivi.

Ci troviamo quindi di fronte ad un provvedimento per il quale c'è qui da chiedersi — più che discutere sulla sua assoluta perfezione e validità — i motivi di un ritardo per molti aspetti incomprensibile, come del resto non hanno mancato di rilevare non solo le nostre maggiori autorità monetarie, ma gli stessi organismi internazionali della CEE e dell'OCSE, secondo le annotazioni puntuali e pertinenti espresse dal relatore. Ne consegue l'altra domanda, certamente più importante ai fini di determinare la validità del provvedimento, e che è quella che poco fa si poneva anche il collega Anderlini, sia pure con una prospettiva del tutto diversa: risulterà esso valido a raggiungere i fini che il Governo e il legislatore si propongono, a stabilire un rapporto fisiologicamente più normale fra capitale di indebitamento e capitale di rischio, a migliorare le possibilità di finanziamento delle imprese e quindi di investimento, di nuovi posti di lavoro e di aumento del prodotto nazionale, a frenare, quanto meno, se non ad interrompere, l'esodo cospicuo di capitali verso altri lidi, più remunerativi o più sicuri che essi siano?

A questi interrogativi ha fornito per buona parte risposta già il Ministro del tesoro nella sua replica, ma converrà dire subito che i miracoli in materia di economia, di capitali e di finanze non sono seriamente ipotizzabili e di miracoli noi non ne attendiamo neppure da questo provvedimento del quale peraltro sarebbe una evidente forzatura non voler considerare gli aspetti innegabilmente positivi.

Ho già accennato — come del resto è stato fatto da molti senatori intervenuti nel dibattito — al ritardo con il quale noi arriviamo a chiudere la porta della proverbiale stalla: ciò non vuol dire peraltro che tutti i buoi siano fuggiti o che, anche se fuggiti, non abbiano a rientrare!

Qui vorrei dire che concordiamo con quanti ritengono che questo provvedimento deb-

ba intendersi essenzialmente stimolatore e garante del medio e del piccolo risparmio.

Quel grosso capitale di pura speculazione, che dai suoi muniti fortilizi esteri abbiamo visto operare in offensive spericolate contro questa o quella moneta, lucrando sui sommovimenti monetari che si sono succeduti in questi tempi recenti, non attende certo l'istituzione in Italia dei fondi comuni di investimento per trovare un terreno adatto alle proprie esercitazioni.

Al contrario, come comprovano inoppugnabili dati statistici e informazioni di pubblico dominio, siamo convinti che esiste anche in Italia, analogamente ai Paesi dell'Europa e del Mercato comune, una fascia tutt'altro che trascurabile di medio e piccolo risparmio la quale attraverso questo strumento possa e debba essere incoraggiata a partecipare attivamente al processo produttivo e quindi al progresso del Paese. A tale proposito va notato che il disegno di legge offre un complesso di garanzie a tutela di questi risparmiatori che possono essere ritenute senza dubbio soddisfacenti e potranno se del caso essere ulteriormente rafforzate in sede di regolamenti di esecuzione.

C'è piuttosto un'altra considerazione, onorevoli colleghi, sulla quale altri intervenuti si sono soffermati, e che ci trova concordi, che ci porta a valutare con ragionevole prudenza i risultati che si potranno ottenere: cioè il fatto indubbio che questo provvedimento avrebbe acquisito ben altro rilievo e ben diversa efficienza operativa se fosse stato inquadrato in un organico sistema i cui cardini fondamentali sono costituiti dalla riforma tributaria, dalla riforma delle società per azioni e dalla riforma della borsa valori.

A proposito di quest'ultima, le informazioni statistiche fornite dalla relazione, più che significative, ci lasciano addirittura sbalorditi di fronte all'abisso che divide la potenzialità, le dimensioni e il ruolo che le borse ricoprono nei sistemi finanziari dei Paesi della Comunità economica europea nei confronti di quella che è la nostra attuale situazione. Un solo dato valga a dare la misura di questo fenomeno: 136 titoli quotati nel listino borsa di Milano e 136 alla borsa del Lussemburgo!

Sono evidentemente cifre, onorevoli colleghi, che debbono farci riflettere come indicative di una condizione sicuramente anomala se non addirittura patologica. Oltre 40 mila società per azioni operanti nel nostro Paese, delle quali lo 0,33 per cento hanno titoli quotati nel listino di borsa!

Si è insistito da parte dei colleghi della sinistra su una presunta contraddizione tra il testo, se non tra i fini, di questo provvedimento e i criteri che debbono sopraintendere alla programmazione economica. Ma, se è vero che è compito di questa legge creare le condizioni per rianimare quest'asfittico mercato azionario italiano, per consentire una remora alla fuoruscita di capitali, o per creare le condizioni di un loro auspicabile rientro, questi ci sembrano elementi non certamente trascurabili, quali componenti di un quadro economico per quanto possibile fisiologicamente sano e normale, nel quale la programmazione trovi le condizioni per esprimersi con quel largo respiro che è necessario per svolgere quell'azione di previsione, di coordinamento, di scelte e di propulsione che le sono proprie.

Ma c'è di più: le modifiche portate all'articolo 30 con le considerevoli decurtazioni delle aliquote di esenzione per le successioni — modifiche apportate in coerenza con l'impostazione della riforma fiscale — dimostrano non solo che esiste il collegamento tra questi provvedimenti di legge e la programmazione, se è vero, come è vero, che della programmazione la riforma fiscale costituisce un basilare presupposto, ma anche che la stessa riforma fiscale è impostata su criteri che, malgrado le affermazioni dei colleghi della sinistra, non ci sembra lascino eccessivi varchi a quelle che si usano chiamare esenzioni o evasioni fiscali.

A questo punto, onorevoli colleghi, evidentemente il discorso si allarga alla volontà politica che deve presiedere ai modi di sviluppo della nostra società e alle scelte e all'uso degli strumenti idonei. Più che il processo al passato e alle cause di esso, a noi socialisti unitari interessa guardare all'avvenire, certamente traendo dal passato le esperienze valide ad apportare un contributo costruttivo. Non da oggi noi affermiamo che

tale volontà politica non può esprimersi se non attraverso una maggioranza compatta, omogenea e più convinta del ruolo che le compete, pur nel rigoroso rispetto e nel costruttivo confronto della dialettica parlamentare democratica, di condurre e guidare la marcia in avanti della nostra società; una maggioranza che noi vediamo oggi realizzata nel ricostituito Governo di coalizione e alla quale affidiamo con leale e ferma volontà il compito, che peraltro è chiaramente recepito nel programma concordato, di completare e armonizzare con la realizzazione delle predette riforme quel quadro del quale questo provvedimento costituisce una delle non ultime componenti.

In questa prospettiva, che è una prospettiva di fiducia nella volontà e nella capacità del nostro Paese di contribuire, in condizioni di parità e di competitività, alla formazione di un Mercato comune europeo dei capitali, secondo le giuste parole del relatore, e che è altresì animata dalla viva e profonda preoccupazione di assicurare allo sforzo produttivo di tutti gli italiani quelle condizioni operative necessarie a consentirgli di svolgere il suo ruolo insostituibile di fattore essenziale per ogni ulteriore progresso della nostra collettività, il Gruppo del Partito socialista unitario esprime il proprio voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Gli studi per una disciplina dei fondi comuni di investimento, le esperienze e i risultati positivi, registrati nei Paesi del MEC e in quelli anglosassoni, hanno indotto il Governo ad assumere, finalmente, l'iniziativa del presente disegno di legge, ritenuto rispondente all'esigenza di offrire ai cittadini italiani nuove scelte per l'investimento indiretto dei propri risparmi.

Ma la configurazione giuridica dell'istituto dei fondi comuni di investimento avviene qui da noi, nel momento in cui altrove si sperimentano nuove e più appropriate forme fiduciarie di investimento del risparmio privato. Pertanto, se è vero che il provvedimento in esame non si propone soltanto di fronteggiare situazioni contingenti di sfiducia nelle scelte dirette di investimenti mobiliari di risparmio, sembra necessario introdurre nuovi tipi di investimento, così come è stato sollecitato dalla nostra parte politica in sede di discussione generale.

In sostanza occorre offrire ai piccoli e medi risparmiatori italiani le medesime condizioni di agevolazioni praticate all'estero; occorre altresì perequare le attuali e alquanto sensibili disparità del trattamento di profitto fra investimenti azionari e investimenti da titoli a reddito fisso e questo nel quadro di una razionale riforma delle società per azioni, di una vitalizzazione delle borse valori e di un sistema tributario moderno, snello, intelligibile e facile da applicare. Altrimenti non avrebbe giustificazione una legge di regolamentazione del nuovo istituto diretta a favorire la formazione del risparmio per le prospettive di una politica di sviluppo secondo le direttive del programma nazionale.

Infine occorre rafforzare obiettivamente la fiducia nei risparmiatori; e ciò presuppone una stabilizzazione del sistema politico-economico, senza di che non sarà sufficiente un indirizzo contro i bassi saggi di interesse per limitare e contenere il fenomeno della fuga dei capitali all'estero. Ci sembra però, tenuto conto degli orientamenti manifestati da parte di alcuni Gruppi parlamentari in sede di discussione degli emendamenti, diretti questi ultimi a peggiorare il testo all'esame, il quale già aveva subìto in Commissione rettifiche peggiorative rispetto al testo del Governo, che non si possa fondatamente sperare in una prospettiva di ulteriore sviluppo e di perfezionamento della presente iniziativa.

Pertanto, al momento di esprimere il nostro voto favorevole, prospettiamo l'esigenza di un approfondimento dei temi della materia finanziaria per attirare verso il risparmio gran parte dei cittadini e al fine di creare le condizioni migliori per una politica degli investimenti della produttività e dell'occupazione, politica dalla quale deriva ogni concreto e serio impegno di sviluppo economico e sociale del Paese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avendo partecipato alla discussione generale, tengo a sottolineare, mediante questa dichiarazione di voto, il giudizio che noi repubblicani esprimiamo su questo disegno di legge. E il nostro giudizio è positivo e quindi il voto sarà favorevole, pur tenendo presente che in una materia così complicata, nella quale sono evidenti i flussi e i riflussi di una situazione monetaria e dei capitali che riguarda non solo l'Italia ma la Comunità economica europea, e l'indefinita area dell'eurodollaro, non si può considerare l'introduzione dei fondi comuni di investimento nell'ordinamento giuridico italiano come il toccasana per tanti problemi.

Lo ha ripetuto tante volte il collega Belotti, relatore infaticabile al quale io sento il dovere, come altri colleghi hanno già fatto, di esprimere il ringraziamento per l'opera competente e informatissima e per lo sforzo tenace esplicito al servizio del Senato il quale ha potuto, in una materia così delicata, avere un orientamento molto apprezzato con assiduo riferimento alla costruttività dell'intero sistema del nuovo istituto giuridico. Perchè questo è il punto fondamentale, onorevoli colleghi: questo istituto, che ha dietro di sè l'esperienza di altri Paesi e che, come è stato detto, entra nel nostro ordinamento mentre ancora sia la riforma tributaria sia quella del diritto societario non sono state varate, sorge sia nel rispetto di una responsabile valutazione delle esigenze da soddisfare e di quello che si vuole mediante di esso conseguire, sia anche con un responsabile adattamento del suo tipo all'ordinamento italiano in atto, anzi all'ordinamento nostro quale si va trasformando. Da questo punto di vista a me pare che possiamo avere, dopo tutto il travaglio degli emendamenti discussi in quest'Aula e votati fino ad un'ora fa, la tranquillità che nella normativa sui fondi comuni di investimento sono fronteggiate seriamente deplorevoli possibilità di evasioni fiscali, come sono fronteggiate seriamente pericolose possibilità di avventure finanziarie.

Io ritengo che questo giudizio possa confortarci nel momento in cui anche noi lamentiamo che per troppe parti del nostro ordinamento giuridico si vada ancora avanti con innovazioni legislative limitate, o almeno con elaborazioni parziali, mentre la nostra mentalità romaneggiante e il nostro amore del diritto scritto nel ricordo assiduo del *Corpus justinianeum* ci porterebbero a considerare che tutto debba essere sistemato mediante vaste leggi organiche e vere e proprie riforme dei codici.

Purtroppo — e lo ha rilevato anche dal suo banco di opposizione il collega Anderlini — mentre noi aspettiamo che la riforma societaria venga finalmente varata, e ne abbiamo la responsabilità tutti e ciascuno, noi che formiamo la classe politica del nostro Paese, sul piano comunitario sono state introdotte notevolissime trasformazioni che sono diventate operative in Italia per la diretta validità del diritto comunitario a modifica del nostro ordinamento. Onde io non vorrei che continuassimo, in attesa di difficilissime sistemazioni di insieme, ad ignorare la verità che ci viene dall'esperienza, che cioè volta per volta, secondo le esigenze più mature, possiamo solo sistemare un certo punto dell'ordinamento, ma possiamo e dobbiamo farlo, con la certezza morale e politica che la congruità del sistema deve essere nella nostra concezione etico-politica, nelle nostre coscienze di cittadini democratici, nelle elaborazioni aggiornate della scienza e della giurisprudenza, offerta alle discussioni delle parti politiche e alle valutazioni responsabili del Parlamento.

Io ritengo che solo in questo modo noi possiamo fare un passo in avanti, senza miracolismi, ma anche senza esitazioni e forzature. Al riguardo debbo contrastare quanto è stato testè argomentato perchè ispirato a concezioni dello Stato molto diverse da quella alla quale si ispira la maggioranza democratica del Paese. Noi apparteniamo ad un mondo nel quale per fare una programmazione seria occorre che la mano pubblica prevalga e che la pubblicizzazione sia este-

sa a tutto il sistema economico. Noi siamo per la programmazione in una economia aperta, in un sistema concorrenziale e siamo convinti che non è vergognoso affatto il profitto, e che il risparmio deve essere difeso e valorizzato. Il profitto e il risparmio li consideriamo frutto del lavoro, dell'operosità e dell'informativa e indispensabili per il progresso economico e per la libertà.

Imposte e tasse debbono essere pagate, collega Anderlini, da tutti e giustamente. Siamo d'accordo. In tale prospettiva, ritengo significativo, circa l'orientamento attuale e circa le impostazioni future, il fatto che dei fondi comuni d'investimento, che ora nascono in Italia, è stata fatta una larga esperienza, con alti e bassi, con trasformazioni *in itinere*, con scosse e raddrizzamenti dell'economia pubblica, in quegli Stati Uniti d'America dove, come voi sapete, esiste un sistema tributario rigoroso, che impone la pubblicità dei bilanci e manda in galera gli evasori del fisco.

A me pare, quindi, che la programmazione nell'economia di mercato e la volontà di attuare una seria riforma tributaria non siano affatto modificate o messe nel nulla o impedite dai fondi comuni come risultano nella valutazione obiettiva delle relative norme quali stiamo per approvare nel complesso. Io non credo che quanti vogliano dare la scalata — e ne abbiamo viste tante, di avventure — a certe aziende, assumendo con manovre improvvise la titolarità dei pacchetti azionari di controllo, stiano ad aspettare la creazione dei fondi di investimento. Certi gravi episodi sono già avvenuti quando i fondi comuni non esistevano. Ritengo invece che tutto ciò che porta ad un migliore equilibrio tra capitale di rischio e capitale di indebitamento, nonchè alla vitalizzazione delle borse e quindi del mercato specializzato del risparmio e dei capitali, tutto ciò vada nel senso di una gestione aziendale più chiara e solida, e di un sistema economico coerente, con eliminazione di certe avventure finanziarie, che spesso trovano ampio spazio nei rotocalchi in cerca di fatti scandalistici. Ancora di più: ritengo che non dobbiamo limitarci alla giornata del risparmio con la retorica sul salvadanaio dei ragazzini delle scuole, sul risparmio esaltato in termini mitici! Quando possiamo, aiutiamolo questo risparmio! Se io avessi — ma purtroppo non li ho — capitali da collocare, sarei l'ultimo a saper scegliere tra i titoli azionari, fra le obbligazioni, per averne il reddito migliore ed essere al riparo da sorprese singole o da terremoti finanziari. Quindi farei appello a qualcuno che se ne intenda. Cercare di strutturare bene siffatto « qualcuno che se ne intende », consentirgli di ripartire il rischio e imporgli di fare buon governo nella gestione del denaro altrui da investire: ecco *in nuce* ciò che i fondi comuni di investimento, come emergono dalla legislazione, promettono e debbono conseguire. Come dicevo all'inizio, in questo senso noi possiamo orientarci nel voto: non creiamo un toccasana, ma neppure alcunchè che possa mettere a disagio la nostra coscienza di democratici, i quali vogliono che l'Italia sia bene ordinata e, in essa, il mercato finanziario, il sistema borsistico, la partecipazione dei cittadini in quanto risparmiatori alla vita economica del Paese avvengano nei modi moderni. Non si può a cuor leggero essere al sesto, al settimo posto nella graduatoria degli Stati industriali del mondo contemporaneo ed avere una situazione dei mercati finanziari che è quella che è, disordinata o asfittica.

Ecco perchè, e concludo, noi abbiamo la certezza che un'innovazione costruttiva viene fatta e che fronteggiamo positivamente un'aspettativa e una richiesta esistenti sul piano comunitario europeo. È per queste ragioni e per l'espresso giudizio complessivo che noi repubblicani voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 47 della Costituzione testualmente afferma: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme . . .

Favorisce l'accesso del risparmio popolare... al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese ».

A questo precetto costituzionale — che saggiamente interpreta fondamentali esigenze sociali ed economiche — si collega il disegno di legge per la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare presentato dai colleghi Belotti, Colleoni e Segnana a nome del Gruppo della Democrazia cristiana e il disegno di legge presentato a nome del Governo dall'onorevole Colombo, disegno di legge che abbiamo discusso in Commissione ed in Aula.

Come è noto, i fondi comuni sono un istituto che per comprovata, lunga ed univoca esperienza di tanti altri Paesi risulta essere valido strumento di promozione e di tutela del risparmio ed efficace mezzo per avviarlo all'investimento azionario nei complessi produttivi. È certo superfluo soffermarsi sulle ragioni sempre attuali e pressanti del precetto costituzionale e dell'impegno programmatico di promuovere e tutelare il risparmio, poichè questa esigenza è stata sempre conclamata da tutte le parti politiche e da tutti i Governi.

Si deve, perciò, constatare che l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare è un importante atto concreto di coerenza ai precetti costituzionali, agli impegni della programmazione e alle concrete esigenze di sviluppo economico-sociale del Paese.

Tutti sanno che per accrescere realmente, e non illusoriamente, l'occupazione occorrono impianti sempre più numerosi, nonchè sempre più aggiornati al progresso tecnologico che condiziona anch'esso, in modo decisivo, la capacità competitiva e quindi il volume della produzione e dell'occupazione. Tutti riconoscono che sono perciò indispensabili sempre maggiori investimenti, cioè capitali, sia per gli impianti nuovi da costruire sia per gli impianti esistenti da ammodernare. Ma da dove provengono questi capitali? Non è necessario ricordare che i fondi per gli investimenti sono forniti dal risparmio e che nel nostro Paese, come ricorda un illustre studioso, provengono principalmente dal risparmio delle famiglie: « Il risparmio delle famiglie », egli afferma, « costituisce la struttura portante degli investimenti nel nostro sistema economico per cui proprio e solo a questo risparmio è possibile affidarsi per stimolare lo sviluppo ».

Non per nulla nella politica di risanamento economico e di sviluppo recentemente avviata in Francia è stato inserito un vero e proprio sistema di incentivi al risparmio, mentre in Germania sono addirittura offerti al risparmio familiare sostanziosi premi progressivi, commisurati al numero dei componenti della famiglia.

Alla necessità sociale ed economica di maggior risparmio si contrappone il pericolo di vederne rallentato il flusso.

D'altra parte, non si può ignorare che si va sempre più attenuando nelle famiglie la tradizione del risparmio come obbligo morale oltre che materiale; che contro di esso congiura la deludente sorte di tanti faticati risparmi vanificati dalle tendenze inflazionistiche, nonchè la crescente attrazione delle cose materiali e dei godimenti. Conseguentemente, la promozione e la tutela del risparmio — che sono sostanziali ed efficaci solo quando ne assicurano l'integrità del valore reale e l'adeguata remunerazione — sono anche l'unico modo efficace ed utile per contrastare il prevalere della società consumistica, tanto verbalmente contestata. Se, poi, si considera che nel nostro Paese la propensione al risparmio è, a parità di reddito, più elevata nel Mezzogiorno rispetto al Nord, nelle campagne rispetto alle città, si deve anche riconoscere che la tutela del risparmio è un mezzo utile per elevare le condizioni di vita delle zone e delle categorie meno favorite. Come del resto ha egregiamente sottolineato il collega Belotti nella sua relazione — al collega va la mia lode ed il mio ringraziamento — i fondi comuni non servono certamente ai grandi possessori di ricchezze, i quali hanno altre vie per provvedere alle loro operazioni finanziarie ed ai loro investimenti, ma servono soprattutto ai piccoli e medi risparmiatori i quali (come affermava testè il collega Cifarelli) non sapendo provvedere in proprio per investire bene i loro risparmi hanno bisogno proprio di quei comitati di esperti delle socie-

tà che gestiscono i fondi comuni per essere utilmente consigliati. Questo è quindi uno dei motivi essenziali per i quali i fondi comuni vengono istituiti in Italia.

Il risparmio ha quindi una sua particolare validità anche sul piano collettivo, che basterebbe da sola — a parer mio — a dimostrare la necessità e l'urgenza di dare anche al nostro Paese questo strumento di promozione del risparmio che è costituito dai fondi comuni e del quale dispongono, da tempo, come ho detto prima, tanti altri Paesi e non soltanto quelli dell'area europea ed extraeuropea, ma anche Paesi assai meno progrediti del nostro.

Ai due motivi dunque, creazione di risparmio e di investimento e conseguente incremento dell'occupazione, direi che se ne è aggiunto un terzo soprattutto nel corso delle lunghe, lente e faticose vicende di questo disegno di legge (è più di un anno che stiamo attendendo a questi problemi), cioè l'esigenza di fronteggiare la congiuntura che ha inceppato il sistema produttivo, creando minacce serie di inflazione, pericolose incertezze per l'occupazione, dannose contrazioni nella dinamica della produzione e, quindi, del reddito nazionale e dei mezzi di investimento.

Alla luce di queste incontestabili esigenze, il pensiero del Gruppo della Democrazia cristiana è stato chiaramente espresso nelle discussioni in sede di Commissione ed in Aula, come pure nella relazione di maggioranza, particolarmente in quella — ripeto — acuta e pregevolissima del collega Belotti. A questo punto ed in questa sede di dichiarazione di voto è doveroso chiedersi se il delineato ordinamento dei fondi comuni di investimento mobiliare sia, nel suo complesso, adeguato all'obbiettivo di promuovere, nella più larga misura possibile, il risparmio individuale e familiare e di alimentare sostanziosamente e con continuità gli investimenti produttivi al fine ultimo e preminente di accrescere l'occupazione. La risposta del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana è che il provvedimento proposto al nostro voto è già un fatto assai importante ed utile ai fini prospettati, suscettibile però di perfezionamento in dipendenza dei suggerimenti che potranno derivare dalla sua pratica applicazione. Del resto, chi è pratico di letteratura comparata in argomento, sa che in tutti gli altri Paesi si è passati attraverso un continuo perfezionamento della struttura dei fondi comuni per adeguarli agli scopi fondamentali che essi devono raggiungere. Certo, come ha ricordato anche oggi il senatore Belotti, come contenuto e dal punto di vista del trattamento fiscale, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare è diverso da quello vigente in altri Paesi e specialmente in quelli della Comunità europea che, insieme all'Italia, costituiscono ormai un unico mercato. L'ha ricordato anche il collega Cifarelli; queste nuove realtà occorre tenerle presenti; noi viviamo in un'area economica aperta che non coincide soltanto con quella del Mercato comune ma è anche più ampia. Ne dobbiamo tener conto, pena la nostra sopravvivenza, il nostro progresso. In proposito l'ampia e serena relazione del senatore Belotti, è esplicita. In essa è riaffermato che in nessun Paese, dentro e fuori l'area comunitaria, l'imposizione fiscale sui redditi mobiliari si avvale di strumenti tecnici di controllo nominativo della proprietà mobiliare e che il sistema di controllo azionario adottato dall'Italia non è condiviso da alcuno degli altri cinque Paesi della Comunità economica europea, e ciò anche a seguito del fallimento delle esperienze germaniche e francesi di nominatività obbligatoria. Queste osservazioni di confronto ho voluto qui richiamare per quelle meditazioni che — in concreta aderenza con la realtà economica e sociale del nostro Paese, nell'interesse della comunità nazionale e nel quadro della nostra posizione nei confronti del Mercato comune *et ultra* — ne potranno derivare per eventuali futuri perfezionamenti del provedimento che oggi ci disponiamo ad approvare. Il Gruppo della Democrazia cristiana approfitta di questa occasione, per riaffermare la necessità di far seguire rapidamente a questo provvedimento la riforma dell'ordinamento delle società commerciali, dell'ordinamento tributario, nonchè provvedimenti amministrativi e legislativi che allarghino e vivifichino il mercato

mobiliare italiano ispirandosi alle esigenze dell'integrazione europea. Del resto dobbiamo dare atto al ministro Colombo di essersi chiaramente e responsabilmente espresso su questi problemi e anche in ordine all'argomento del mercato borsistico italiano. A tutti questi auspicati provvedimenti la Democrazia cristiana darà ogni contributo di iniziativa e di collaborazione. Si augura che anche le altre parti politiche sentano l'esigenza di subordinare le proposizioni e le vedute dottrinali, qualche volta estremamente astratte, all'obiettivo concreto di accrescere il reddito nazionale onde avere maggiori mezzi per sviluppare nuovi investimenti produttivi e per rinnovare continuamente quelli esistenti, rispondendo, con i fatti più che con le parole, alla più umana, diffusa e pressante esigenza popolare: quella di sostenere ed accrescere l'occupazione. Tanto premesso, il Gruppo della Democrazia cristiana darà voto favorevole al disegno di legge per l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 857 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che con l'approvazione del disegno di legge n. 857 resta assorbito il disegno di legge n. 361, d'iniziativa del senatore Belotti e di altri senatori.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

CIPOLLA, CHIAROMONTE, MAGNO, PEGORARO, COMPAGNONI, DEL PACE, BONATTI, MACCARRONE Antonino, FERMARIELLO. — Il Senato,

considerato l'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1975, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti e sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a carattere nazionale, norme intese a realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti quelli previsti per i lavoratori dipendenti;

considerato, inoltre, l'articolo 32 della menzionata legge, che delega il Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri ed i coloni la facoltà di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

valutata la grave situazione esistente nelle campagne, con particolare riferimento ai redditi delle aziende diretto-coltivatrici ed alla remunerazione del lavoro contadino e mezzadrile, fortemente intaccati dall'aumento dei costi di produzione, dall'inadeguatezza dei prezzi di numerosi prodotti agricoli e dal continuo aumento del costo della vita;

esaminate le pressanti rivendicazioni dei coltivatori diretti e dei mezzadri, espresse in ogni forma nel corso di assemblee e manifestazioni svoltesi in tutto il Paese, di cui si sono fatte interpreti, unitariamente o separatamente, tutte le organizzazioni di categoria e le forze politiche democratiche,

impegna il Governo:

a) ad anticipare i tempi di attuazione della delega di cui all'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, realizzando entro l'anno in corso la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei coltivatori diretti e degli altri lavoratori autonomi e dei loro familiari a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;

b) ad adottare immediatamente tutte le misure atte a garantire il rispetto degli impegni derivanti dall'articolo 32 della stessa legge 30 aprile 1969, n. 153, relativi al reinserimento dei mezzadri e dei coloni nell'assicurazione generale obbligatoria. (moz. - 52)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

ADAMOLI, CIFARELLI, PREMOLI, CAVALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla situazione che si è creata a Portofino.

Premesso che il ministro Misasi, in occasione delle note vicende riguardanti la tutela del Monte di Portofino, ha espresso il pensiero del Governo con il seguente telegramma in data 13 aprile 1970:

« Ho impartito precise disposizioni perchè siano attuate tutte le iniziative possibili per disporre il vincolo totale del Parco nazionale di Portofino al fine di impedire che l'ipotizzata strada, peraltro contenuta nei limiti strettamente indispensabili alle evidenti necessità della popolazione stabile, non sia in alcun modo pretesto per nessuna forma di speculazione edilizia »;

premesso altresì che l'Ente del Monte di Portofino continua ad essere oggetto di contestazioni e pressioni in questo periodo, sempre più conculcanti e pesanti, a cui non sembra in grado di resistere per molteplicità, contraddittorietà e carenza di strumenti, come risulta dalla stampa genovese del 21 aprile 1970 (« Il Secolo XIX », « Il Lavoro », « Il Nuovo Cittadino »), autorizzando costruzioni in zone rientranti nel perimetro di sua giurisdizione, anche se comprese nei piani regolatori e comunque nei territori dei comuni limitrofi;

premesso ancora che è recente (22 aprile 1970) la notizia (« Il Secolo XIX » in pari data) che la zona di Nozarego, alle spalle di S. Margherita, in parte rientrante nel perimetro dell'Ente Monte, è stata indicata nel progetto di revisione del piano regolatore di S. Margherita, con indici di fabbricabilità elevatissimi e distruttivi del paesaggio,

gli interpellanti chiedono che, in attesa della legge istitutiva del Parco, il Governo dia chiarimenti sui fatti di cui in premessa, precisando se essi siano compatibili con il richiamato atteggiamento del Governo espresso dal ministro Misasi, e che gli stessi non possano pregiudicare, neppure parzialmente, l'attuazione del Parco.

Infine, gli interpellanti chiedono che il Governo intervenga in modo concreto e deciso per mantenere lo *status quo* quanto meno in tutto il territorio compreso nel perimetro soggetto all'Ente di Portofino, nessuna zona esclusa, nè verso Portofino, nè verso S. Margherita o Camogli o altri comuni. (interp. - 311)

MAGNO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, BRAMBILLA, FERMARIELLO, PALAZZESCHI, VIGNOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alla mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge, da tempo preannunciato, per il raggiungimento della parità dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli con quelli degli altri lavoratori, nonchè in merito alla mancata emanazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 31 della legge n. 153 del 1969, per il miglioramento delle disposizioni riguardanti il sussidio di disoccupazione ai lavoratori agricoli, pure da tempo preannunciato. (interp. - 312)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

G E R M A N O' , *Segretario*:

CARUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Considerato il grave episodio in cui trovarono la morte la signora Margiotta e la propria figlia, non ricoverate dall'Ospedale civile di Martina Franca (provincia di Taranto) perchè sospette di essere affette da difterite, ma che erano invece in stato di intossicazione dovuto all'ingestione di cibi avariati;

constatata la disorganizzazione ed il grave disservizio verificatisi la notte dell'11

aprile 1970, alle ore 1,00, nella circostanza in cui trovò la morte il signor Michelangelo Aquaro, il quale, colpito da infarto e trasportato all'ospedale per essere sottoposto alle cure del caso, trovò il portone d'ingresso sbarrato ed il custode assonnato nell'androne dell'ospedale, mentre il medico di guardia, anzichè essere al suo posto di servizio, era invece comodamente nel proprio letto a dormire, costretto ad alzarsi dopo ripetute sollecitazioni della moglie del paziente,

si chiede di sapere se il Ministro non intende predisporre un'inchiesta onde accertare eventuali responsabilità ed assicurare un efficiente funzionamento dei servizi a tutela della salute pubblica. (int. or. - 1579)

ALBARELLO, RAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per sapere se intendono urgentemente realizzare la ricostruzione della zona terremotata della Valle del Belice e per conoscere il giudizio che intendono esprimere in Parlamento sulla iniziativa dei giovani soggetti agli obblighi di leva della zona, i quali intendono sottrarsi al dovere del servizio militare quale rivalsa nei confronti del Governo che si è dimenticato di assolvere ai suoi doveri verso i disgraziati comuni della Valle del Belice, malgrado i ripetuti impegni assunti dallo Stato in tale direzione. (int. or. - 1580)

BIAGGI, NOÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come il Governo intende armonizzare il futuro ordinamento degli studi per il conseguimento del titolo di ingegnere con la proposta di direttiva comunitaria che prevede la generalizzazione di due livelli di tale titolo, proposta che è stata discussa ed approvata dall'Assemblea del Parlamento europeo nella sessione del marzo 1970. (int. or. - 1581)

DE ZAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come intenda difendere l'azione del questore di Brescia, dottor Giovanni Battista Manganiello, sottoposto ad insistenti e infamanti accuse da parte di esponenti politici ed organi di stampa di estrema destra per essere intervenuto con esemplare tempestività ed imparzialità, nell'esercizio delle sue funzioni di tutore dell'ordine pubblico, contro le squadre neofasciste che il giorno 8 marzo 1970 compirono atti intollerabilmente intimidatori ed aggressivi a Brescia. (int. or. - 1582)

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intenda rivolgere al Consiglio superiore della Magistratura formale richiesta di procedimento disciplinare a carico del procuratore generale di Firenze, il quale ha rivolto ai Comandi delle legioni dei carabinieri ed alle Questure del distretto una comunicazione, inviata per conoscenza anche alla Direzione generale degli affari penali del Ministero, con la quale ordina di trasmettere ai Comandi dei vigili urbani delle varie località comprese nella circoscrizione una sua personale intimazione che, offendendo il disposto dell'articolo 40 della Costituzione e facendosi forte dell'articolo 330 del codice penale fascista, mira a dare valore di cosa giudicata ad una sentenza della Sezione istruttoria della Corte d'appello di quella città, contro la quale comunque è pendente ricorso in Cassazione, e dispone che gli stessi Comandi impongano a tutti i vigili in servizio di firmare un documento di presa visione dell'intimazione di cui sopra e che gli si invii entro un termine tassativo un rapporto con l'indicazione precisa del numero dei vigili in attività, a seconda dei servizi interni ed esterni ai quali sono applicati, iniziative, queste, tutte manifestamente arbitrarie, vessatorie e violatrici di un campo di esclusiva pertinenza delle Amministrazioni locali. (int. or. - 1583)

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Sulla situazione di disagio economico in cui sono venuti a trovarsi i titolari delle rivendite di generi di monopolio dello Stato, conseguente al dilagare del contrabbando che, determinando una forte contrazione negli incassi, ha considerevolmente ridotto il reddito di lavoro della categoria, notoriamente retribuita ad aggio.

Sulla necessità, in rapporto a quanto precede, di abolire ogni forma di canone e modificare l'onerosa normativa vigente, assicu-

rando, oltre l'aggio, la cui misura percentuale deve essere aumentata, un guadagno minimo in rapporto all'effettivo lavoro prestato, con l'assunzione, da parte dell'Amministrazione dei monopoli, delle spese di gestione e degli oneri sociali oggi completamente a carico dei titolari.

Per conoscere, pertanto, quali provvedimenti intende adottare in ordine alla situazione prospettata. (int. or. - 1584)

PAPA, ABENANTE, CATALANO, FERMARIELLO, ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza di Napoli, le quali, durante una manifestazione studentesca, indetta il 22 aprile 1970, contro l'imperialismo, per la pace, la libertà e l'indipendenza dei popoli, hanno disposto e condotto una proditoria ed incivile aggressione contro i giovani, ferendone alcuni e procedendo all'arresto di altri, con una vera e propria « caccia allo studente », che ha sollevato l'indignazione e la più severa riprovazione di tutti i cittadini per l'episodio, tanto più inqualificabile e tanto più grave quando si consideri che le stesse autorità di pubblica sicurezza hanno manifestato, nei giorni scorsi, colpevoli tolleranze dinanzi al ripetersi di gravi provocazioni e di vere e proprie aggressioni compiute nei confronti di studenti democratici da parte di ben individuati gruppi di teppisti fascisti che, sempre più frequentemente e sempre più impunemente, fanno aperta apologia del fascismo, anche con la disgustosa esibizione di simboli e di emblemi di quel regime, o ignobile propaganda dei vergognosi regimi fascisti dei Paesi ove la libertà è oggi soffocata. (int. or. - 1585)

TORELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che, secondo la convenzione stipulata nel febbraio 1968 tra la SIP e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la società telefonica estenderà il servizio della teleselezione, entro l'ottobre di quest'anno, a tutto il territorio nazionale e che nel frattempo la SIP sta chiudendo le proprie centrali telefoniche con l'accentramento del servizio nelle grandi città;

che, dati questi sviluppi e dal momento che già sono possibili collegamenti diretti anche con Paesi esteri, come la Svizzera e la Germania, può salire a cifre veramente elevate il danno degli utenti a causa di telefonate in teleselezione non autorizzate;

che tale abusivismo, fonte di danno per gli utenti (sia privati che Enti locali in particolare), è aggravato dal fatto che con il sistema della teleselezione l'utente è privato di qualsiasi controllo sull'uso del proprio apparecchio telefonico;

che tutti i servizi pubblici (luce, gas, acqua, eccetera), siano essi dello Stato, dei comuni o municipalizzati, offrono agli utenti la documentazione scritta dell'importo del servizio e che detto importo risulta dal contatore in possesso dell'utente, mentre nel caso del servizio telefonico il contatore esiste soltanto presso la società fornitrice del servizio onde all'utente non resta che il dovere di pagare quanto viene richiesto,

si chiede se il Ministro non ritenga urgente ed indilazionabile — anche per eliminare le contestazioni che spesso avvengono tra utenti e servizio SIP — fornire agli utenti, se del caso anche sotto forma di noleggio, apposito contatore delle chiamate in teleselezione, sia con l'indicazione degli scatti di ogni unità telefonica, sia con l'indicazione del totale degli scatti, ed inoltre se non sia indispensabile fornire agli utenti, eventuali richiedenti e che ne paghino il noleggio, l'apparecchio denominato « CTS » 3M con il quale si riesce ad impedire, a piacere dell'utente, l'effettuazione di chiamate in teleselezione, pur consentendo di riceverle, ossia l'apparecchio munito di serratura con il quale, con un giro di chiave, si escludono o si riabilitano le comunicazioni interurbane dirette. (int. or. - 1586)

PELIZZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della gravità della crisi che stanno attra-

versando i collegi-convitti nazionali per le seguenti cause:

1) scarsità e stato di disagio del personale di servizio, ingiustamente equiparato ai bidelli delle scuole, senza tenere in debito conto il delicato compito da esso espletato;

2) stato di inabilità e precarietà didattico-professionale del personale educativo-assistenziale, mal reclutato e peggio retribuito;

3) deficienze delle strutture didattico-organizzative-disciplinari non adeguate alle mutate esigenze ed ai nuovi costumi della società moderna;

4) deficienze delle attuali strutture edilizie, assolutamente inadatte a creare un ambiente igienicamente e moralmente confortevole;

5) insufficienza numerica del personale amministrativo, costretto ad estenuanti fatiche, a danno del rendimento delle prestazioni stesse;

6) stato di disagio morale in cui versano molti dirigenti educativi, costretti ad operare, piuttosto abbandonati a sè stessi, in povertà di mezzi e di direttive.

Per conoscere, altresì, a quali risultati sia pervenuta la Commissione di studio costituita presso il Ministero della pubblica istruzione con il compito di elaborare un progetto di riforma dei collegi-convitti nazionali.

Nell'ipotesi che la suddetta Commissione abbia cessato la sua attività senza avere assolto il compito demandatogli, si chiede quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine alla reclamata e necessaria riforma dell'istituto, ed in particolare se sussista ancora la volontà politica di mantenere in vita, migliorandoli nel personale e nei mezzi, i convitti nazionali, ovvero se debba ritenersi segnata irrevocabilmente la loro fine. (int. or. - 1587)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento:

al decreto del 16 marzo 1970 del Consiglio federale svizzero, con il quale si limita il numero degli stranieri che esercitano una attività lucrativa nel territorio della Confederazione;

alle norme di esecuzione, a partire dal 20 marzo, emanate dal Dipartimento federale dell'economia pubblica;

al fatto che la notizia del provvedimento è stata accolta in Italia con vivo disappunto, specialmente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali hanno giudicato l'iniziativa del Governo svizzero come una misura che colpisce ulteriormente la nostra emigrazione nella Confederazione elvetica, aggravando la crisi occupazionale che caratterizza attualmente l'economia italiana;

poichè il Ministro dell'economia Brugger ha dichiarato che il provvedimento, anche se drastico e doloroso, era necessario, e poichè la propaganda xenofoba (scatenata dai seguaci di Schwarzenbach, presentatore della nota proposta di modifica dell'articolo 79 della Costituzione che ha raccolto 79 firme e che sarà sottoposta a *referendum* popolare il 7 giugno 1970, proposta che tende a limitare al 10 per cento della popolazione svizzera residente in ogni Cantone il numero dei lavoratori stranieri) continua anche sui giornali quotidiani di Ginevra e di Losanna, che indicano i lavoratori italiani come razza inferiore emigrata in Svizzera dopo un'esistenza da cavernicoli in Italia;

dato che tali criteri contrastano, oltre che con i princìpi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione svizzera, con quelli della Carta dei diritti dell'uomo e con gli impegni internazionali che la Confederazione ha assunto con l'OIL e con altri enti internazionali, e non giovano nè al prestigio, nè agli interessi dello sviluppo economico e del progresso sociale dello stesso popolo svizzero,

gli interroganti chiedono che cosa ha fatto il nostro Governo per tutelare, oltre gli interessi dei lavoratori, il buon nome degli italiani in Svizzera e nel mondo. (int. or. - 1588)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione che va determinandosi nella Laguna di Orbetello a seguito del progressivo inquinamento delle acque, che si manifesta per la mancata adozione di provvedimenti idonei promessi all'indomani della grande morìa della produzione ittica, avvenuta nel luglio 1966.

È noto che, in quella occasione, andarono distrutti oltre 30.000 quintali di pesce pregiato — pari alla produzione di 10 anni — con incalcolabile danno economico per le numerose famiglie di pescatori e per la stessa economia comunale e provinciale.

Di fronte alle attuali manifestazioni dei sintomi che fanno prevedere il ripetersi di un nuovo disastro, analogo se non superiore a quello del 1966, si chiede se il Ministro non intenda intervenire con provvedimenti urgenti atti a tutelare il ricchissimo patrimonio ittico della Laguna di Orbetello e, con esso, gli interessi dei pescatori e delle comunità locali. (int. scr. - 3474)

ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende intervenire urgentemente per risolvere il problema del ritardo nella sostituzione dello stabilimento « Solvay » di Monfalcone (Gorizia) con altro della società « Phoenix ».

L'interrogante fa presente che, poichè l'accordo sostitutivo « Solvay-Phoenix » non potrà essere realizzato nei tempi e nei modi previsti, ben grave risulta il disagio in cui si trovano le maestranze ex « Solvay » che con il 1° giugno 1970 dovrebbero essere assunte dalla « Phoenix », e pertanto si augura che l'autorevole intervento del Ministro possa rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla prevista sostituzione compensativa di aziende in modo che abbiano a risolversi in senso positivo i problemi che investono le maestranze, giustamente preoccupate, ed abbia a cessare il danno che alla economia di Monfalcone deriva dalla situazione segnalata. (int. scr. - 3475)

BRUGGER. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che dispone il trasferimento all'Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica) delle varie imprese elettriche, la maggior parte di aziende, consorzi, cooperative ed interessenze per la produzione e distribuzione di energia elettrica della provincia di Bolzano già da quattro, cinque e più anni sono stati trasferiti all'Enel stesso e le relative consegne di dette imprese nazionalizzate sono state effettuate nei modi previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, si chiede di conoscere:

1) se, per quante e nominalmente per quali aziende, consorzi, cooperative, interessenze ed imprese elettriche della provincia di Bolzano, già trasferiti all'Enel, sono stati liquidati (a norma della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1963, nonchè della legge 1° luglio 1966, numero 509) gli indennizzi spettanti a tali imprese sottoposte a nazionalizzazione;

2) se, per quante e nominalmente per quali imprese elettriche della provincia di Bolzano, già trasferite all'Enel, e per quale motivo, tale indennizzo spettante, ai sensi delle disposizioni di legge suddette, alle imprese trasferite all'ente in parola non è stato a tutt'oggi effettuato. (int. scr. - 3476)

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'Ente nazionale per le Tre Venezie, proprietario di un'azienda agricola di 217 ettari, denominata « Bassona », sita in località Fosso Ghiaia, in comune di Ravenna, dopo aver cercato di alienarla tramite asta pubblica nel dicembre 1967 (asta andata deserta) e dopo aver iniziato trattative per la vendita della medesima con la Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice in seguito alle richieste inoltrate da cooperative di braccianti esistenti nella zona, ha proceduto alla vendita dell'azienda in parola tramite licitazione privata.

In particolare, si chiede se siano a conoscenza:

1) che l'acquisto da parte della Cassa non è avvenuto perchè tra i due enti, ai quali le cooperative si erano rimesse per la determinazione del valore, non è maturato in tutto questo tempo l'accordo sul valore da dare alla terra;

2) che alle richieste di intervento rivolte alla Cassa da parte delle cooperative, corredate di tutti i documenti richiesti, compreso il piano di appoderamento, non è mai stata data risposta negativa, motivata e scritta;

3) che l'Ente per le Tre Venezie non ha invitato alla licitazione del 26 marzo 1970 la Cooperativa autonoma braccianti di Fosso Ghiaia e la cooperativa « Mazzini » di Campiano, e cioè due organismi interessati in modo primario all'assegnazione dell'azienda.

Si chiede, di conseguenza, quali provvedimenti si intende prendere:

nei confronti di un ente pubblico, quale l'Ente per le Tre Venezie, il quale, mantenendo alto il prezzo della terra, ha privato i lavoratori della possibilità di avere l'azienda in proprietà ed ha favorito in tal senso la speculazione privata;

nei confronti dei dirigenti dell'Ente per le Tre Venezie, i quali, nonostante le trattative in corso con le cooperative interessate ad avere la proprietà dell'azienda, hanno proceduto alla licitazione senza inviare regolare avviso alle cooperative stesse, le quali ne hanno avuto notizia solo attraverso terzi.

Quanto è avvenuto ha necessariamente creato vive preoccupazioni fra i lavoratori della zona, i quali vedono ulteriormente compromesse le loro già difficili condizioni per quello che riguarda il reddito e l'occupazione. (int. scr. - 3477).

MURMURA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Aeronautica a sostituire il personale militare preposto al servizio di assistenza al volo all'aeroporto di Ciampino con quello di due società private, e ciò con notevole aggravio di spese a carico dell'erario. (int. scr. - 3478)

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per rendere concretamente operante la legge 22 dicembre 1969, n. 964, nella parte che dispone le anticipazioni agli Enti locali sui disavanzi economici. (int. scr. - 3479)

MURMURA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della mancata corresponsione dei benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, agli aventi diritto residenti nei comuni di Maierato, Fabrizia, Dasà, Drapia e Soriano Calabro, in provincia di Catanzaro. (int. scr. - 3480)

RENDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'assegnazione dei 32 alloggi GESCAL, nel centro minerario di Casteltermini (Agrigento), dal momento che sono già stati ultimati da diversi mesi e pure da diversi mesi è stato emanato il relativo bando di assegnazione, cui hanno preso parte oltre 240 lavoratori aspiranti.

In relazione a quest'ultimo fatto, l'interrogante chiede di conoscere i programmi di nuova costruzione che la GESCAL ha predisposto o si propone di elaborare, al fine di venire incontro alla forte richiesta di case da parte degli operai di detto centro. (int. scr. - 3481)

SCIPIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti legislativi si ritenga opportuno adottare in merito all'esigenza, da tutti i lavoratori sentita, di una perequazione degli assegni familiari e dell'aggiunta di famiglia all'aumentato costo della vita ed alle reali esigenze dei nuclei familiari.

L'interrogante si richiama alle numerose proposte avanzate in tal senso dai parlamentari e dai sindacati, facendo presente che le quote dell'aggiunta di famiglia e degli assegni familiari sono ferme, ormai da anni, su posizioni che si riferivano a condizioni economiche generali da tempo superate.

Inoltre, l'interrogante ritiene opportuno far presente come una più equa erogazione degli assegni familiari significherebbe intervenire in concreto in difesa e a sostegno della famiglia nella quale, non di rado, sono proprio le impossibili condizioni economiche, soprattutto quando le entrate siano assicurate da un solo lavoratore, a rendere precari, od a spezzare del tutto, quegli stessi vincoli di affetto, di concordia e di solidarietà sui quali si fonda la famiglia stessa. (int. scr. - 3482)

SCIPIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti si intenda prendere — sentita la Soprintendenza alle antichità di Ancona — perchè venga riaperto al pubblico il Museo civico di Ascoli Piceno.

Tale Museo, a seguito dei lavori di restauro del Palazzo del Popolo, venne chiuso e quindi tutto il materiale ivi raccolto venne trasferito, regolarmente catalogato, in locali di deposito.

L'interrogante fa presente che il Museo civico di Ascoli Piceno rappresenta un elemento essenziale per lo studio della preistoria e protostoria picena e che, di conseguenza, non può essere sottratto per anni alla visione ed all'analisi degli studiosi che in Ascoli Piceno, per tale motivo, convengono da tutto il mondo.

Si chiede, infine, quali garanzie si offrono perchè il materiale del Museo non abbia a subire col tempo deterioramenti o, passando gli anni, non venga raccolto in altri Musei fuori del comune di Ascoli Piceno. (int. scr. - 3483)

ARGIROFFI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la palazzina « Stella A », costruita a Cittanova (provincia di Reggio Calabria) dall'ISES in contrada « Forchi », secondo la legge n. 705 del 28 luglio 1961, e costituita da 6 alloggi consegnati il 5 aprile 1967, presenta grandi fessure alle strutture portanti, ciò che ha determinato uno stato di pericolo immediato per gli occupanti ed ha provocato l'ordine di sgombero da parte dell'Amministrazione comunale.

L'interrogante chiede di sapere i motivi tecnici per cui un'opera costruita da così poco tempo abbia potuto subire tali pericolosi deterioramenti e se ciò è da imputare alla cattiva realizzazione dell'opera da parte dell'impresa, con le responsabilità conseguenti dell'ente appaltante, della direzione dei lavori e dell'organo che ha proceduto al collaudo.

L'interrogante chiede, infine, se il Ministro è a conoscenza del fatto che i 63 senza tetto sono stati sfrattati senza che si sia provveduto alla loro sistemazione e se intende adottare qualche provvedimento in ordine all'azione vessatoria della quale essi sono stati vittime, essendosi dovuti fortunosamente sistemare in alcuni alloggi vuoti dello stesso ISES. (int. scr. - 3484)

FINIZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga di sollecitare il bando di concorso per direttori didattici nelle scuole elementari, in considerazione delle difficoltà in cui si dibattono i direttori in carica per dover sopperire anche alle esigenze delle sedi vacanti e di quelle di imminente istituzione;

se non stimi ingiustificato che, mentre con il bando di concorso per presidi di scuola media, in espletamento, è richiesta la sola prova orale, nei concorsi per direttore didattico viene invece imposta anche la prova scritta;

per quale motivo non venga riconosciuto il lavoro straordinario ai direttori didattici, in difformità di quanto praticato per i presidi di scuola media ed in contrasto con il diritto alla remuneratività di ogni prestazione professionale. (int. scr. - 3485)

PINTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire nella vertenza in corso fra i medici mutualistici della provincia di Milano e l'INAM per riportare la questione nell'ambito naturale delle competenze del suo Ministero.

Premesso che non deve essere messa in discussione la facoltà dei medici di usufrui-

re del diritto di sciopero, l'interrogante ritiene che sia compito del Ministro predisporre i servizi sanitari in modo da garantire a tutti i cittadini un'assistenza sanitaria adeguata e che debba responsabilmente dichiarare, ad evitare ingiustificati allarmi nell'opinione pubblica, che i medici italiani non hanno mai attuato uno sciopero totale e rendere noto, altresì, che neppure in occasione dello sciopero attualmente in vigore in provincia di Milano i medici hanno mai negato l'assistenza agli ammalati: essi infatti si limitano a chiedere il pagamento delle prestazioni dopo averle effettuate.

L'interrogante ritiene, infine, che, per un intervento coordinato, efficace e concreto, il Ministro debba sollecitare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale perchè provveda a trasferire entro il più breve tempo possibile, nell'interesse di tutti i cittadini, al Ministero della sanità le competenze degli Enti mutualistici che erogano nel Paese assistenza sanitaria, in quanto è ovvio che l'organizzazione dei servizi sanitari deve essere affidata ai medici. (int. scr. - 3486)

FABRETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Premesso che il militare di leva Muzi Edmondo, in servizio da nove mesi al 70° Reggimento artiglieri, « Divisione Cremona », in Torino, domiciliato a Iesi, via Lazio 2, è stato riconosciuto idoneo al servizio militare pur essendo gravemente menomato fisicamente ai piedi per « cavi vaghi e supinati », e quindi adibito « solo al compito di sorveglianza alle camere sottufficiali », e che per tale menomazione fisica è obbligato a portare le scarpe ortopediche prescritte dagli organi del Reggimento a cui è assegnato il militare, il quale, tramite la sua famiglia povera e bisognosa, deve provvedere all'acquisto ed alla riparazione delle speciali scarpe presso l'Istituto « Rizzoli », solo minimamente rimborsato di tale spesa, tramite i carabinieri ed in forma di quasi caritatevole assistenza, l'interrogante chiede urgentemente:

1) che il militare di cui sopra sia sottoposto ad un nuovo approfondito esame medico per l'invio rapido in congedo anticipato, ponendo fine ad un caso umano pietoso ed anormale sul piano militare;

2) che il Ministero della difesa provveda direttamente al pagamento delle spese per le scarpe ortopediche che il Muzi ha usato durante il periodo prestato come militare di leva. (int. scr. - 3487)

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità che il FEOGA ha respinto le domande di contributo avanzate dalle cooperative agricole delle zone di riforma fondiaria operanti nel Grossetano. Le domande avanzate nel mese di agosto 1969 — cioè in tempo utile — prevedevano la richiesta di finanziamenti per oltre 300 milioni di lire, relativi all'acquisto di mezzi meccanici necessari alla conduzione dei fondi ed al potenziamento ed ammodernamento del parco macchine delle varie cooperative.

Per sapere, altresì, se risponde a verità che le domande sono state respinte dal FEOGA perchè inoltrate dal Ministero in ritardo rispetto ai prescritti termini e, in caso affermativo, quali provvedimenti intende prendere il Ministro nei confronti dei responsabili e, più concretamente, come intende intervenire per consentire a dette cooperative l'acquisto dei macchinari richiesti, che sono indispensabili allo svolgimento della loro attività, nell'interesse di centinaia di famiglie di coltivatori diretti. (int. scr. - 3488)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 24 aprile 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 24 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MADERCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se considera opportuni i cospicui investimenti immobiliari compiuti da-

gli istituti di previdenza nella città di Roma mediante l'acquisto di abitazioni costruite da privati, che vengono poi cedute in locazione a condizioni del tutto proibitive per le famiglie dei lavoratori, contribuendo così attivamente all'ascesa del livello dei fitti.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno modificare l'attuale orientamento, anche in relazione al problema dei fitti, nel senso richiesto dalle migliaia di famiglie che attualmente abitano gli immobili delle vie Andrea Costa, Pisino, Tarquino Collatino, Claudio Asello, Giovanni De Agostini, Dei Silvestri, Filettino e Nocera Umbra. (int. or. - 1492)

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI, CAVALLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sottolineare con estrema forza la nuova sciagura verificatasi nella zona petrolifera di Genova-Valpolcevera in seguito all'esplosione avvenuta nella notte dal 17 al 18 ottobre 1969 negli impianti della società FINA di Bolzaneto, provocando un morto, sette feriti, di cui tre gravi, e danni ingentissimi, con il pericolo di una estensione degli incendi ad altri impianti adiacenti e di una catastrofe per la popolazione.

Gli interroganti ricordano gli insistenti e ripetuti interventi della popolazione, dei sindacati e dei Gruppi parlamentari comunisti presso il Ministero dell'interno, nonchè presso quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (marzo 1962, ottobre 1963, marzo 1964, maggio 1967, giugno 1967, maggio 1969, giugno 1969) per prospettare l'estrema pericolosità della situazione determinatasi per la popolazione a causa della sempre più grave commistione tra abitazioni ed impianti petroliferi e del sistematico disprezzo delle aziende verso le norme e le garanzie di sicurezza.

Di fronte al persistente inadeguato atteggiamento degli organi competenti, locali e centrali, all'insufficienza degli accertamenti e delle disposizioni burocratiche, alla irresponsabile elusione, da parte dei Ministeri interessati, del problema e di soluzioni di fondo, gli interroganti chiedono che il Ministero dell'interno, competente e responsabile primario — in base alle leggi attuali — dell'incolumità pubblica, affronti direttamente e promuova, presso gli altri Ministeri competenti, un complesso di organiche ed urgenti misure che portino, sul piano generale, alla riforma delle vecchie e superate leggi petrolifere ed alla creazione di nuovi organismi di indagine, controllo e vigilanza decentrati e democratici, con la partecipazione della popolazione e dei lavoratori, e, per Genova, ad una precisa inchiesta sullo stato della sicurezza e della salute nella Valpolcevera, cui partecipino sindacati ed Enti locali, le cui conclusioni siano rese pubbliche, con l'impegno comune ad affrontare senza rinvii il problema di un profondo riassetto del territorio interessato, onde giungere alla dislocazione fuori della zona abitata urbana dei depositi e delle industrie petrolifere ed alla loro sostituzione con industrie manifatturiere non nocive, non pericolose e ad alto tasso di occupazione.

Immediatamente, in rapporto alla sciagura attuale, gli interroganti chiedono al Ministro di promuovere un'inchiesta specifica per l'accertamento delle cause e delle responsabilità, alla quale siano chiamati a partecipare i sindacati. (int. or. - 1485)

TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di malcontento esistente fra i contadini aderenti all'Università degli uomini originari di Frontone (Pesaro):

1) per non aver ricevuto risposta alcuna al ricorso inoltrato il 18 giugno 1968 agli organi ministeriali contro la costituzione dell'Azienda speciale consorziale del Catria (Pesaro), costituita in violazione degli articoli 150 e 151 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;

2) per la nomina della commissione amministratrice dell'Azienda speciale consorziale del Catria, che è stata deliberata dal consiglio di amministrazione, mentre, ai sensi dell'articolo 151 della suddetta legge, deve essere sempre decisa dai condomini convocati in assemblea generale e costituenti la maggioranza degli interessati;

3) per il rifiuto continuo, ai richiami degli organi ministeriali e regionali ad ade-

guarsi alle norme di legge, da parte degli amministratori dell'azienda speciale consorziale del Catria i quali continuano ad amministrare contro gli interessi dei coltivatori interessati ed a compiere atti e ad approvare delibere che risultano non conformi alla legge.

Per sapere, inoltre, se non ritengano di procedere rapidamente allo scioglimento dell'Azienda speciale e disporre un'approfondita inchiesta amministrativa per accertare eventuali responsabilità e per procedere, poi, alla costituzione di una nuova azienda consorziale che raggruppi le 16 università o enti morali di natura agraria esistenti nella zona e non soltanto 3 di esse, come è attualmente. (int. or. - 1227)

MANENTI, TOMASUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che è stata costituita l'azienda speciale consorziale del « Catria », con sede a Frontone (Pesaro), e che tale azienda è stata costituita senza rispetto alcuno degli articoli 150 e 151 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

se corrisponda, inoltre, al vero che gli pseudo-amministratori del consorzio del « Catria » abbiano deciso di deliberare la concessione in uso perpetuo di diversi ettari di terra a prezzo simbolico a persone direttamente o indirettamente legate loro da amicizia o vincoli di parentela;

se, infine, non ritengano indispensabile intervenire per provvedere allo scioglimento del consorzio del « Catria » essendo stato costituito illegalmente. (int. or. - 641)

VENTURI Lino, RAIA, DI PRISCO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per conoscere:

le ragioni della modifica, con decreto n. 28684, dell'articolo 10 delle « condizioni e tariffe » per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, comportante un notevole aumento dal 10 al 20 per cento, da un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 2.000, per le esazioni relative a regolarizzazioni di viaggiatori sprovvisti di biglietto;

se è stato considerato che tale provvedimento va tutto a danno delle classi meno abbienti e particolarmente di quei viaggiatori locali che il più delle volte, non per negligenza loro, ma per particolari momenti di affollamento nelle biglietterie o per altre cause (legate, ad esempio, nelle piccole stazioni, alla stessa circolazione dei treni), non sono in grado di acquistare il biglietto, mentre l'aumento non interessa i diritti di esazione per i supplementi previsti per l'uso di determinati treni (rapidi ordinari, rapidi a prenotazione obbligatoria, di lusso e TEE) notoriamente frequentati da chi ha mezzi finanziari;

se non si ritenga di revocare il provvedimento suddetto. (int. or. - 1451)

AIMONI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali hanno ritenuto di modificare l'articolo 10 della legge n. 211 del 4 aprile 1935, e successive modificazioni, disponendo, con decreto n. 28684 del 7 novembre 1969, l'aumento del sovrapprezzo dal 10 al 20 per cento, con un minimo di lire 500 e un massimo di lire 2.000, del biglietto ferroviario per i viaggiatori che ne sono sprovvisti.

Per sapere, altresì, se non ritengano che detto provvedimento si rende particolarmente grave per tutti quei viaggiatori locali che, non per loro negligenza, ma per gli affollamenti che in determinati momenti si vengono a creare davanti alle biglietterie, specie in quelle delle piccole stazioni ferroviarie, o per altre cause, sono costretti a salire in treno senza munirsi del biglietto.

L'interrogante chiede, per le suddette ragioni, se non intendano revocare tale provvedimento. (int. or. - 1452)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADERCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del ripetersi di aspre vertenze tra i dipendenti delle autolinee di varie società operanti nell'Alto Lazio, e facenti capo al signor Albicini, e le società

stesse a causa di un regime di intollerabile arbitrio e prepotenza nei confronti dei lavoratori;

se sia a conoscenza, altresì, del malcontento delle popolazioni della zona per il disservizio di dette autolinee, malcontento che si è espresso più volte, anche con vere e proprie esplosioni di collera;

se non ritenga, pertanto, urgente intervenire, come già avvenuto in altre situazioni analoghe — e nella prospettiva della costituzione di un'azienda regionale dei trasporti — per promuovere il passaggio alla STEFER delle linee oggi in concessione alla NASA ed alle sue associate sui percorsi Allumiere, Tolfa, Canale Monterano, Manziana, Vejano, Barbarano Romano, Oriolo Romano, Trevignano Romano e Roma. (int. or. - 1048)

MADERCHI, AIMONI, BERTOLI, CAVALLI, BORSARI, ABENANTE, MAMMUCARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

a) se intende sollecitare l'approvazione delle proposte relative al riconoscimento giuridico del personale assistente di volo delle società di navigazione aerea, che è da tempo in agitazione per la conquista di tale riconoscimento e per il rinnovo del contratto di lavoro, contro la politica delle assunzioni a termine che in particolare la società « Alitalia » sembra intenzionata ad estendere;

b) se è a conoscenza dei gravi fatti accaduti il giorno 5 dicembre 1969 a Teheran ed a Malta ed il giorno 6 dicembre a Johannesburg, quando, in conseguenza dello stato di agitazione del personale di volo dell'« Alitalia », i comandanti degli aeromobili hanno ricevuto l'ordine di partire lasciando a terra, all'estero, il personale assistente di volo in sciopero;

c) se gli risulta che in tali occasioni sono state violate le norme del codice di navigazione, utilizzando elementi non qualificati;

d) se può assicurare che risponda a verità la notizia che, per celare tali violazioni, sarebbero stati falsificati documenti di volo, includendo tra i nomi del personale in servizio anche quello di elementi assenti e quindi nell'assoluta impossibilità di partecipare al volo;

e) come intende intervenire per favorire la rapida soluzione della vertenza sindacale in atto, per assicurare da parte dell'« Alitalia » il rispetto delle norme internazionali e del codice di navigazione, che rappresentano la garanzia dell'incolumità per il personale e per i viaggiatori, e per garantire il regolare svolgimento dei voli. (int. or. - 1285)

NALDINI, RAIA, VENTURI Lino, LI VIGNI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi violazioni delle libertà sindacali poste in atto dalla società « Alitalia » nei confronti del proprio personale di volo in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro.

In particolare si fa presente che:

a) la società ha proceduto all'illegale sostituzione del personale di volo in sciopero con persone non iscritte al Registro dei complementari di bordo;

b) nei confronti di personale di volo, che — in seguito alle disposizioni delle organizzazioni sindacali — aveva effettuato uno sciopero di quattro ore durante la sosta a Johannesburg, sono state messe in atto dalla società misure di rappresaglia che sono addirittura giunte alla richiesta del pagamento del biglietto di viaggio per il rientro in Italia e che hanno provocato il ritorno del personale interessato con la procedura prevista per i deportati.

Gli interroganti chiedono come tali azioni si conciliano con le libertà sindacali previste dalla Costituzione e con gli orientamenti che dovrebbero informare le aziende a partecipazione statale e quali urgenti interventi si ritenga di dover attuare per porre termine alla grave situazione. (int. or. - 1286)

BERMANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere:

a) se sia a conoscenza che il personale assistente di volo dell'« Alitalia » in sciopero a Teheran, Johannesburg e Malta è stato lasciato a terra e costretto anche al rimpatrio forzato da parte delle autorità straniere;

b) se sia, inoltre, a conoscenza che il personale in sciopero viene sostituito con altro non qualificato, in violazione del codice di navigazione;

c) se, di conseguenza, voglia esplicare un sollecito intervento nella vertenza sindacale in atto in cui viene chiesto il riconoscimento giuridico del personale assistente di volo delle società di navigazione aerea ed il rinnovo del contratto di lavoro. (int. or. - 1308)

RAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se il regolamento di esecuzione del concorso per farmacie, previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, sia stato definitivamente approvato, considerato che il Consiglio di Stato doveva esprimere il proprio parere.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza che il ritardo nell'attuazione della legge crea un grave disagio fra le popolazioni interessate e fra i farmacisti concorrenti e come intenda intervenire per eliminare ulteriori ritardi. (int. or. - 1255)

ARGIROFFI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dell'indecente vicenda che interessa l'Ospedale civile « Regina Margherita » di Palmi (Reggio Calabria). Presso il citato ente ospedaliero, infatti, è accaduto che, nell'imminenza dell'apertura del nuovo edificio, il consiglio di amministrazione ha proceduto a circa 40 assunzioni con il sistema della chiamata e gli amministratori, sfidando l'ira popolare ed ogni forma di pudore, hanno chiamato ai vari posti una serie ben identificata di persone notoriamente legate da molteplici rapporti ed interessi personali e politici con il gruppo dirigente amministrativo e sanitario.

Davanti a tale scandalo, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga urgente sciogliere con immediato provvedimento il consiglio di amministrazione e sottolinea altresì che non operare in tal senso significherebbe avallare la grave offesa al senso democratico e civile di una collettività che è già in fermento, come provato dal clamore della stampa, e che attende dalla competente autorità gli opportuni interventi, non esclusa una denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria competente. (int. or. - 952)

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari